Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 47

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 novembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0306/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 1 della legge regionale 5/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 articolo 142 che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attuazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi tra le imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualità dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero;

VISTO l'articolo 7 comma 126 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 che modifica il comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994 n. 5, autorizzando ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni;

VISTO l'articolo 7, comma 127, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 che, integrando il comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, introduce tra le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e la costruzione di laboratori artigiani;

VISTO l'articolo 7, comma 128, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, ai sensi del quale i suddetti finanziamenti sono concessi secondo la regola «de minimis»;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, articolo 9 comma 14, con cui si delega al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992 n. 28, la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis della legge regionale 5/1994, e sulla concessione delle stesse;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2309 del 16 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999 al Registro 1, foglio. 368, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 935 del 7 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2000 al Registro 1, foglio 205, con cui venivano adottate le direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 142 della legge regionale 5/1994;

RITENUTO di dare forma regolamentare alle direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui sopra introducendo alcune modificazioni derivanti dalle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 3 agosto 2001;

DECRETA

E' approvato, il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 370

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 142, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra le imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della predetta legge regionale 6/1970, purchè non operanti nei settori di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdessero la qualifica artigiana per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, mantengono in essere i finanziamenti di cui al presente Regolamento sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.

Art. 3

Tipologia degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo in conto interessi in relazione a finanziamenti accordati da Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate, ai soggetti di cui all'articolo 2 per le finalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 4

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad una stessa impresa non può superare 100.000 euro in tre anni.

3. Sono escluse dagli interventi le imprese artigiane e loro consorzi operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti.

Art. 5

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento e ampliamento dei laboratori;

b) l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature ed arredi direttamente funzionali all'attività esercitata;

c) la realizzazione dei seguenti interventi finalizzati a migliorare il sistema di produzione e la qualità dei prodotti e dei servizi prestati:
   1) lo svolgimento di ricerche e di sperimentazioni tecniche e tecnologiche;
   2) l'acquisizione di assistenza tecnica e consulenza per l'adozione di nuove tecniche gestionali e produttive;
   3) la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente, alla sicurezza del lavoro ed all'igiene;
   4) l'allestimento di nuove procedure per il controllo qualitativo dei prodotti dell'impresa;
   5) la creazione di marchi di qualità;
   6) l'acquisto di brevetti e licenze;

d) il sostegno all'esportazione per costi per partecipazione a fiere, esecuzione di studi e consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;

e) il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, finalizzato al rafforzamento della struttura aziendale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la pre-

sentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1991 n. 32, come da ultimo integrato dall'articolo 7, comma 122, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, alle condizioni previste dalla norma stessa.

4. Gli interventi di consolidamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammessi soltanto in presenza di specifiche situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse accertate dalla banca proponente e devono essere finalizzati al riequilibrio ed al risanamento e rafforzamento della situazione finanziaria aziendale. La richiesta di intervento, non ripetibile per la medesima impresa, dovrà essere motivata e corredata da specifica relazione istruttoria della banca proponente.

5. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, le spese concernenti i macchinari usati possono essere ammesse a condizione che:

a) alla domanda sia allegata una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo.

Art. 6

Entità e durata dei finanziamenti

1. I contributi sono concessi in relazione a finanziamenti di durata non inferiore a due anni e non superiore a dieci anni.

2. Il finanziamento relativo alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), non può essere superiore a cinque anni.

3. L'ammontare del finanziamento può essere pari o inferiore al totale della spesa ammissibile.

4. L'importo minimo del finanziamento è pari a lire 20 milioni, quello massimo pari a lire 400 milioni.

5. A partire dal 1° gennaio 2002, l'ammontare minimo ammissibile è pari ad euro 10.000, quello massimo pari ad euro 200.000.

Art. 7

Condizioni di tasso dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento in vigore al momento della stipula del relativo contratto.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 35% del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2%, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 %.

Art. 8

Procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande a Mediocredito.

2. Gli interessati presentano domanda di finanziamento a Mediocredito o alle banche convenzionate con Mediocredito, secondo uno schema di domanda approvato con provvedimento del Direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le banche trasmettono a Mediocredito le domande di cui al comma 2 corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.

4. Mediocredito, ricevute dalle banche convenzionate le domande di ammissione agli incentivi di cui al presente Regolamento, verificata formalmente la completezza e la congruità delle informazioni fornite e, con riferimento ad ogni singola istanza ed alla data di ricevimento, la disponibilità dei fondi, le sottopone all'esame del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, così come previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

5. Il Comitato di cui al comma 4 delibera in merito all'ammissibilità all'agevolazione dell'iniziativa presentata e provvede alla concessione del contributo.

Art. 9

Erogazioni del finanziamento e decorrenza del contributo

1. Le banche convenzionate con Mediocredito, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni, sono tenute ad erogare i finanziamenti al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

2. Qualora il Comitato di cui all'articolo 8 conceda il contributo, il tasso agevolato di cui al comma 2

dell'articolo 7 decorre dalla data di stipula del contratto di cui al comma 1.

Art. 10

Vincolo di destinazione dei beni

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni e dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto degli incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo dal momento della concessione dello stesso.

3. In caso di alienazione, dopo cinque anni, del bene immobile oggetto di incentivo pluriennale ultraquinquennale, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla banca concedente il finanziamento e comunicata al Mediocredito.

5. Nel caso di cessione o trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata, purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 11

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nel contratto di finanziamento dev'essere previsto che, per tutta la durata dello stesso, l'impresa si obbliga:

a) ad applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

b) a rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, alla banca finanziatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 10;

c) a consentire l'accesso, presso i locali dell'impresa artigiana stessa, ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Mediocredito e della banca finanziatrice, al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 12.

Art. 12

Controlli ed accertamenti

1. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura: «Spesa finanziata con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

2. La Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato effettua, presso Mediocredito e le banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati.

Art. 13

Modalità di calcolo dell'entità del contributo

1. L'entità del contributo, ai fini dell'applicazione della regola «de minimis», è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 1 Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres del 19 marzo 2001.

Art. 14

Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate alle banche a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2001, n. 0313/Pres.

Legge regionale 26/1981. Azienda regionale per la promozione turistica. Sostituzione componenti Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0412/Pres. del 4 dicembre 1997 con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica, nella composizione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, che ha sostituito l'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2485, n. 2486, n. 2487, n. 2488, n. 2489 e n. 2490 adottate tutte in data 24 luglio 2001 con le quali, anche al fine di garantire uniformità nella gestione di tutte le Aziende di promozione turistica in corso di trasformazione, è stato disposto lo scioglimento dei rispettivi Consigli d'amministrazione e la nomina di un Commissario sino all'insediamento dei nuovi organi delle subentranti agenzie di informazione ed accoglienza turistica;

FATTO PRESENTE che gli incarichi di Commissario sono stati in parte individuati nei Presidenti decaduti delle Aziende ed in parte affidati a soggetti esterni alle Aziende medesime;

PRESO ATTO dei nominativi dei predetti Commissari e delle Aziende rappresentate:

- dott. Giovanni Da Pozzo: Commissario dell'A.P.T. della Carnia,
- dott. Alessandro Felluga: Commissario dell'A.P.T. di Grado e Aquileia,
- rag. Giannino Ciuffarin: Commissario dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano,
- sig. Maurizio Perissinot: Commissario dell'A.P.T. Piancavallo Cellina Livenza,
- avv. Maurizio Magrelli: Commissario dell'A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea,
- sig. Franco Bandelli: Commissario dell'A.P.T. di Trieste;

VISTA la deliberazione n. 2681 del 3 agosto 2001 con la quale la Giunta regionale - ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, - ha sostituito in seno al Consiglio d'amministrazione dell'A.R.P.T. i Presidenti delle Aziende di promozione turistica decaduti a seguito del commissariamento delle rispettive Aziende;

RITENUTO di provvedere in conformità;

RICHIAMATI inoltre i propri precedenti decreti di modifica n. 0323/Pres. del 7 settembre 1998, n. 0167/Pres. del 19 maggio 2000 e n. 0225/Pres. del 5 luglio 2000;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche;

DECRETA

1) nel Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica i Presidenti delle Aziende di promozione tristica vengono sostituiti con i sottoelencati Commissari subentrati nell'incarico:

- dott. Giovanni Da Pozzo: Commissario dell'A.P.T. della Carnia,
- dott. Alessandro Felluga: Commissario dell'A.P.T. di Grado e Aquileia,
- rag. Giannino Ciuffarin: Commissario dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano,
- sig. Maurizio Perissinot: Commissario dell'A.P.T. Piancavallo Cellina Livenza,
- avv. Maurizio Magrelli: Commissario dell'A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea,
- sig. Franco Bandelli: Commissario dell'A.P.T. di Trieste;

2) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0369/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 6 bis della legge regionale 5/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 articolo 142;

VISTO il comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994 come introdotto dal comma 17 dell'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 con cui si prevede che con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 della legge regionale 5/1994, articolo 142, possano essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi;

VISTO il comma 6 ter dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994 come introdotto dallo stesso comma 17 dell'articolo 59 della legge regionale 9/1996, con cui si prevede che le agevolazioni di cui al suddetto comma 6 bis possono essere concesse nei limiti degli aiuti «de minimis» come fissato dalle normative comunitarie;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, articolo 9 comma 14, con cui si delega al Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992 n. 28, la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis della legge regionale 5/1994, e sulla concessione delle stesse;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai

quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO il «Regolamento di attuazione del comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a 18 mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 095/Pres. del 13 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1996, Registro 1, foglio 103, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0213/Pres. del 2 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 1999, Registro 1, foglio 362;

RITENUTO di dover definire nuovi criteri e modalità per la concessione di tali contributi mediante l'adozione di un nuovo regolamento che tenga conto delle disposizioni legislative nel frattempo intervenute;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvato, il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 33

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 142, comma 6 bis della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra le imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della predetta legge regionale 6/1970, purché non operanti nei settori di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdessero la qualifica artigiana per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, mantengono in essere i finanziamenti di cui al presente Regolamento sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.

Art. 3

Tipologia degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo in conto interessi in relazione a finanziamenti accordati da Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate, ai soggetti di cui all'articolo 2 per gli interventi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 4

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad una stessa impresa non può superare 100.000 euro in tre anni.

3. Sono escluse dagli interventi le imprese artigiane e loro consorzi operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi aziendali dell'impresa quali:

a) formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi;

b) pagamento di salari e di contributi assicurativo - previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;

c) manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti;

d) altri costi di esercizio dell'impresa.

2. Sono ammissibili a finanziamento agevolato le spese sostenute dalle imprese artigiane dopo la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1991 n. 32, come da ultimo integrato dall'articolo 7, comma 122, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, alle condizioni previste dalla norma stessa.

Art. 6

Entità e durata dei finanziamenti

1. I contributi sono concessi in relazione a finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare del finanziamento può essere pari o inferiore al totale della spesa ammissibile.

3. L'importo minimo del finanziamento è pari a lire 10 milioni, quello massimo pari a lire 100 milioni.

4. A partire dal 1° gennaio 2002, l'ammontare minimo ammissibile è pari ad euro 5.000, quello massimo pari ad euro 50.000.

Art. 7

Condizioni di tasso dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a 18 mesi vigente l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipula del relativo contratto.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 60% del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2,5%, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4%.

Art. 8

Procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande a Mediocredito.

2. Gli interessati presentano domanda di finanziamento a Mediocredito o alle banche convenzionate con Mediocredito, secondo uno schema di domanda approvato con provvedimento del Direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le banche trasmettono a Mediocredito le domande di cui al comma 2 corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.

4. Mediocredito, ricevute dalle banche convenzionate le domande di ammissione agli incentivi di cui al presente Regolamento, verificata formalmente la completezza e la congruità delle informazioni fornite e, con riferimento ad ogni singola istanza ed alla data di ricevimento, la disponibilità dei fondi, le sottopone all'esame del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, così come previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

5. Il Comitato di cui al comma 4 delibera in merito all'ammissibilità all'agevolazione dell'iniziativa presentata e provvede alla concessione del contributo.

Art. 9

Erogazioni del finanziamento e decorrenza del contributo

1. Le banche convenzionate con Mediocredito, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni, sono tenute ad erogare i finanziamenti al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a 18 mesi vigente l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

2. Qualora il Comitato di cui all'articolo 8 conceda il contributo, il tasso agevolato di cui al comma 2 dell'articolo 7 decorre dalla data di stipula del contratto di cui al comma 1.

Art. 10

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nel contratto di finanziamento dev'essere previsto che, per tutta la durata dello stesso, l'impresa si obbliga:

a) ad applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

b) ad utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate all'atto della domanda;

c) a consentire l'accesso, presso i locali dell'impresa artigiana stessa, ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Mediocredito e della banca finanziatrice, al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 11.

Art. 11

Controlli ed accertamenti

1. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura: «Spesa finanziata con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

2. La Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato effettua, presso Mediocredito e le banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati.

Art. 12

Modalità di calcolo dell'entità del contributo

1. L'entità del contributo, ai fini dell'applicazione della regola «de minimis», è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. del 19 marzo 2001.

Art. 13

Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate alle banche a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. Il Regolamento n. 95/Pres. di data 13 marzo 1996, come modificato dal Regolamento n. 213/Pres. di data 2 luglio 1999, continua ad applicarsi ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla decorrenza di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0395/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Campolongo al Torre.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0395/Pres. di data 25 ottobre 2001 è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Campolongo al Torre.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0396/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 6 al Regolamento edilizio del Comune di Tapogliano.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0396/Pres. di data 25 ottobre 2001 è stata approvata la variante n. 6 al Regolamento edilizio del Comune di Tapogliano.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0397/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 9 al Regolamento edilizio del Comune di Precenicco.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0397/Pres. di data 25 ottobre 2001 è stata approvata la variante n. 9 al Regolamento edilizio del Comune di Precenicco.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0406/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 36. Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia regionale per l'impiego. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» ed in particolare l'articolo 36 che disciplina la composizione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia regionale per l'impiego, stabilisce i requisiti dei componenti nonché la durata in carica e le modalità di funzionamento;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi»;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, concernente «Riforma e riordinamento di Enti regionali» con particolare riferimento all'articolo 71, che disciplina la durata in carica dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto n. 0266/Pres. del 26 agosto 1997 con il quale è stato costituito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia regionale del lavoro;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0181/Pres. del 20 maggio 1998 con il quale detto Collegio è stato confermato in carica;

RILEVATO che tale organo è scaduto;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa ricostituzione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3478 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

- E' ricostituito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 36 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, con la seguente composizione:

- *componenti effettivi*:
  1. dott. Kovatsch Claudio, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, con funzioni di Presidente
  2. dott. Cossi Massimo
  3. dott. Piotrowski Alberto
- *componenti supplenti*:
  1. dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe, iscritto nel Registro dei Revisori contabili
  2. dott. Marcolini Giorgio.

- Il Collegio rimane in carica per la durata di quattro anni.

- In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra uno supplente.

- Ai componenti continuano ad essere corrisposte le indennità attualmente percepite dai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, fino alla nuova determinazione fissata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 62 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0410/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 16, comma 4. Regolamento del Fondo sociale dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna A.T.E.R., ha istituito un apposito Fondo sociale;

VISTO il 4° comma del succitato articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che espressamente dispone che: «Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1°, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R., sentiti i Comuni nei quali opera l'A.T.E.R. medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima»;

VISTA la deliberazione n. 37 del 13 giugno 2001, con la quale l'A.T.E.R. dell'Alto Friuli ha provveduto ad adottare la stesura finale del Regolamento del Fondo sociale, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999, nel testo allegato alla deliberazione medesima;

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza ed ai sensi del 4° comma del succitato articolo 16 della legge regionale n. 24/1999, all'approvazione del Regolamento dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3678 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento del Fondo sociale dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli» di cui all'articolo 16, 4° comma della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2001

TONDO

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI

Regolamento per la gestione del Fondo sociale (articolo 16, 4° comma, legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)

Art. 1

Costituzione del Fondo

Presso l'A.T.E.R. dell'Alto Friuli è costituito il Fondo sociale previsto dall'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, nel prosieguo denominato semplicemente «Fondo».

Il Fondo è alimentato da conferimenti dell'A.T.E.R., dei Comuni e della Regione ed ha lo scopo di consentire interventi a sostegno degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata che versino in situazioni di grave disagio economico, sociale, psico-fisico e ambientale.

Art. 2

Conferimenti

Al finanziamento del Fondo si provvede per mezzo di conferimenti annuali da parte:

a) dell'A.T.E.R., con una quota percentuale del monte canoni di edilizia sovvenzionata da determinarsi, entro il massimo dell'1%, in sede di formazione del piano finanziario di cui all'articolo 65, 7° comma della legge regionale n. 75/1982, tenuto conto del presumibile fabbisogno;

b) dei Comuni, con una quota pari a lire 20.000 per alloggio e.r.p., la contribuzione non potrà comunque essere inferiore a lire 200.000, oltre ad una quota pari all'1% dell'ICI conferita dall'A.T.E.R;

c) della Regione nella misura prevista dall'articolo 16,3° comma della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

Il versamento della quota dovuta da ciascun soggetto avviene di regola entro il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine l'A.T.E.R., entro il 30 settembre dell'anno precedente, determina e comunica ai soggetti conferenti la quota da essi dovuta.

La quota di competenza dei Comuni viene determinata in base al numero di alloggi di edilizia sovvenzionata presenti, sui rispettivi territori, alla data del 1° gennaio.

Le somme del Fondo debbono essere integralmente impiegate nell'anno di competenza. Eventuali residui accertati al 31 dicembre vanno ad integrare il fondo.

Art. 2 bis

Utilizzo del Fondo sociale

Le risorse del Fondo sono impegnate come segue:

1) le quote a) e b) conferite dall'A.T.E.R. e dai Comuni vengono destinate all'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata per il pagamento di canoni e servizi e di spese di manutenzione a carico dell'utente, di trasferimento e trasloco, di acquisto attrezzature per disabili, di attivazione e gestione servizi di telesoccorso;

2) la quota c) conferita dalla Regione viene destinata a coprire la differenza fra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 65, 3° comma, lettera a) della legge regionale n. 75/1982 e quello di riferimento determinato a seguito della delibera adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16, 3° comma della legge regionale n. 24/1999; detta quota viene acquisita dall'A.T.E.R. in conto canoni e viene dall'A.T.E.R. stessa impiegata per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili di e.r.p..

Art. 3

Condizioni per l'accesso al Fondo

Possono accedere alle provvidenze coloro che si trovino in gravi e contingenti situazioni di difficoltà atte ad impedire il normale sostentamento del nucleo familiare.

L'erogazione del contributo presuppone in ogni caso la richiesta da parte dell'interessato.

Art. 4

Esclusioni

Non possono essere ammessi ai benefici del Fondo

gli utenti il cui reddito sia superiore al limite definito dalla fascia «A».

Le provvidenze del Fondo non possono inoltre essere disposte a favore degli utenti che si trovino nella condizione per l'avvio dell'azione di revoca dell'assegnazione, disciplinata dall'articolo 61 della legge regionale n. 75/1982 e successive modificazioni, ovvero nei confronti dei quali sia pendente un'azione di sfratto per inadempimento contrattuale.

Art. 5

Individuazione dei beneficiari e commisurazione del contributo

Le domande di accesso al Fondo vanno presentate all'A.T.E.R.

Esse debbono essere adeguatamente motivate ed accompagnate dalla documentazione che il richiedente intende allegare nel proprio interesse.

Le domande vengono istruite dall'A.T.E.R. che verifica preliminarmente il loro fondamento e la loro ammissibilità, ai sensi del presente Regolamento e propone quindi l'entità del contributo erogabile.

Le domande sono quindi inoltrate al Comune di residenza del richiedente. Il Comune svolge gli accertamenti circa l'esistenza delle condizioni che ne giustificano l'accoglimento rilasciando apposita attestazione.

Art. 6

Amministratore del Fondo

Il Fondo è amministrato da apposita Commissione consiliare costituita dal:

- Presidente o suo delegato;
- Direttore;
- Coordinatore amministrativo.

Un dipendente del Servizio amministrativo designato dal Direttore svolge funzioni di segreteria.

La Commissione provvede ad accertare l'avvenuto conferimento delle somme previste dall'articolo 2 e dispone i pagamenti nei limiti di capienza. Formula le proposte in ordine alla determinazione delle quote normali e supplementari spettanti a ciascun soggetto conferente. Redige annualmente il rendiconto degli impegni accertando l'entità di eventuali residui.

Il rendiconto viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R.

Art. 7

Grandi Comuni

Nei Comuni con oltre 100 alloggi e.r.p. la decisione sull'accoglimento delle domande e sull'entità del contributo erogabile, potrà essere demandata ad un gruppo di lavoro costituito d'intesa fra A.T.E.R. e Amministrazione comunale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0412/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 17 giugno ed il 20 luglio 2001 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 17 giugno ed il 20 luglio 2001 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle coltivazioni, in particolare ai vigneti;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3239 del 2 ottobre 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/23275 del 16 ottobre 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 17 giugno ed il 20 luglio 2001;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 17 giugno ed il 20 luglio 2001.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, uni-

tamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 17 giugno ed il 20 luglio 2001. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

Grandine del 17 giugno e del 20 luglio 2001

PROVINCIA DI UDINE

Grandine del 17 giugno 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c.2
BUTTRIO	Ronchi Calvari, C. Clama e C. Maniago	lett. b), c) e d)

Grandine del 20 luglio 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c.2
CIVIDALE DEL FRIULI	S. Anna e Ronchi di S. Giuseppe	lett. b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0417/Pres.

Sostituzione del membro componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, in rappresentanza del settore dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 febbraio 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di Commercio di Gorizia 31 luglio 1997, n. 203;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 1998, n. 0168/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio camerale di Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1998, n. 0408/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel citato Consiglio camerale, i membri dell'organo medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 23 maggio 2001 dal membro componente ing. Armando Querin, designato congiuntamente dall'Unione degli industriali della Provincia di Gorizia e dall'Associazione sindacale Intersind, apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota del 19 ottobre 2001, prot. n. 3457/I-F dall'Associazione degli industriali della Provincia di Gorizia, che deve essere intesa come designazione unitaria delle due organizzazioni citate tenuto conto dell'avvenuta confluenza in Confindustria delle Aziende già aderenti al sistema Intersind;

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

nell'ambito del settore dell'industria, rappresentato nel Consiglio camerale di Gorizia ed in base alla designazione pervenuta dall'Associazione degli industriali della Provincia di Gorizia, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia l'ing. Pierluigi Mastrorilli, in sostituzione dell'ing. Armando Querin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0418/Pres.

Sostituzione del membro componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, in rappresentanza del settore dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTA la deliberazione della Camera di commercio di Trieste 28 aprile 1998, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 aprile 2000, n. 0136/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio camerale di Trieste;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel citato Consiglio camerale, i membri dell'organo medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 17 settembre 2001 dal membro componente signor Federico Pacorini, designato congiuntamente dall'Associazione degli industriali della Provincia di Trieste e dal Collegio costruttori edili ed affini di Trieste, apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione congiunta comunicata con nota del 17 ottobre 2001, prot. n. 3198 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate, sopra citate;

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

la signora Anna Rossi Illy è nominata, in sostituzione del signor Federico Pacorini, dimissionario, membro componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste nell'ambito del settore dell'industria, rappresentato nel Consiglio camerale, in base alla designazione congiunta pervenuta dall'Associazione degli industriali della Provincia di Trieste e dal Collegio costruttori edili ed affini di Trieste, apparentate tra loro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0426/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Treppo Carnico valido per il periodo 2000-2011.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane

nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei Piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i Piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 13 settembre 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Treppo Carnico (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 13 luglio 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Treppo Carnico, valido per il periodo 2000-2011, elaborato dal dott. for. Carlo de Colle, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di deliberazione n. 12 del 25 maggio 2001 del Consiglio comunale di Treppo Carnico con il quale lo stesso adotta il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste del 3 agosto 2001 n. 331 con il quale è stato approvato il suindicato Piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del Piano e del relativo decreto di approvazione all'Albo pretorio del Comune di Treppo Carnico non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione del 6 settembre 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto Piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il Piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3463 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Treppo Carnico, valido per il periodo 2000-2011, elaborato dal dott. for. Carlo de Colle, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 3 agosto 2001 n. 331, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0428/Pres.

Azienda regionale per la promozione turistica. Rideterminazione della composizione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n.0412/Pres. del 4 dicembre 1997 con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica, nella composizione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, che ha sostituito l'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche;

VISTI i successivi decreti n. 0323/Pres. del 7 settembre 1998, n. 0167/Pres. del 19 maggio 2000, n. 0380/Pres. del 25 ottobre 2000 e n. 0313/Pres. del 14 agosto 2001 di modifica ed integrazione del suddetto decreto n. 0412/Pres./1997;

VISTA la deliberazione n. 3075 del 20 settembre 2001 con la quale la Giunta regionale, sotto il profilo dell'autoimpugnativa, nell'ambito dell'autotutela della Pubblica amministrazione diretta ad evitare danni all'Amministrazione regionale e per il buon funzionamento delle Aziende di promozione turistica della Regione, ha revocato i rispettivi provvedimenti di data 24 luglio 2001 concernenti lo scioglimento dell'Amministrazione delle Aziende stesse e la contestuale nomina di un Commissario regionale;

VISTO il decreto n. 0387/Pres. del 17 ottobre 2001 con il quale l'avv. Maurizio Magrelli è stato nominato Presidente dell'Azienda di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea, in sostituzione del signor Giampaolo Macoratti, dimissionario;

RICORDATO che ai sensi del predetto articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, modificato

dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, i Presidenti delle Aziende di promozione turistica fanno parte del Consiglio d'amministrazione della Azienda regionale per la promozione turistica;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3648 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica è rideterminato nella seguente composizione:

- sig. Sergio Dressi, Assessore regionale all'industria, al commercio ed al turismo, Presidente pro-tempore;
- sig. Franco Bandelli, Presidente dell'Azienda di promozione turistica di Trieste;
- sig. Alessandro Felluga, Presidente dell'Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia;
- sig. Mario Manera, Presidente dell'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;
- avv. Maurizio Magrelli, Presidente dell'Azienda di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea;
- sig. Alessandro Plozner, Presidente dell'Azienda di promozione turistica della Carnia;
- sig. Maurizio Perissinot, Presidente dell'Azienda di promozione turistica Piancavallo-Cellina-Livenza;
- il Presidente della Promotur S.p.A. (attualmente sostituito dal Vicepresidente sig. Maurizio Dunnhofer);
- sig.ra Paola Collavini, sig. Giovanni Battista Gardel, sig. Giorgio Moretti, rappresentanti degli operatori turistici;
- sig. Antonino Marcuzzi, sig. Franco Molinari, sig.ra Lucia Piani, esperti eletti dal Consiglio regionale;
- sig. Leo Horvic, sig. Lucio Gregoretti, sig.ra Adriana Merola, rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0431/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferiche di carattere eccezionale per gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi in Provincia di Pordenone dal 4 all'11 agosto 2001 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante »Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che nel periodo dal 4 all'11 agosto 2001 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine» e «tromba d'aria», eventi calamitosi che per la loro intensità ed estensione hanno arrecato notevoli danni alle coltivazioni ed alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3458 del 18 ottobre 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/24141 del 30 ottobre 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, agli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella Provincia di Pordenone dal 4 all'11 agosto 2001;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riconosciuti avversità atmosferiche di carattere eccezionale gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella provincia di Pordenone dal 4 all'11 agosto 2001.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto

1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella Provincia di Pordenone dal 4 all'11 agosto 2001. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 novembre 2001

TONDO

Grandine e tromba d'aria dal 4 all'11 agosto 2001

PROVINCIA DI PORDENONE

Grandine e tromba d'aria del 4 e 5 agosto

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze L. 185/92 art. 3, co.2
CANEVA	Cole de Fer, Fiaschetti, Sarone, Tenuta Longone, Via D. Rupolo, Via Castello e Via dietro Castello	lett. b), c) e d)
PINZANO AL TAGLIAM.	Pozzo Della Regina, Stazione Della Regina, Mizzari e Fiume Tagliamento	lett. b), c) e d)
SACILE	Cornadella e S.Michele	lett. e)
SPILIMBERGO	Gaio e Bando	lett. b), c) e d)

Grandine e tromba d'aria del 9 agosto 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze L. 185/92 art. 3, c.2
AZZANO DECIMO	Tiezzo, Capoluogo Nord, Fiumesino, Cesena e Fornasier	lett. b), c) e d)
BRUGNERA	Via Carriade, Tamai Sud, Capoluogo Nord, Maron Nord, Via Camol Di Brugnera, Via Scortegadora e Via Taglio	lett. b), c), d) ed e)
FIUME VENETO	Le Fratte	lett. b), c) e d)
PRATA DI PORDENONE	Capo Di Villa e Via Orsera	lett. e)
SACILE	Cornadella, Cavolano, Casut, Vistorta, Schiavoi, Topaligo, San Michele e San Giovanni di Livenza	lett. b), c), d) ed e)

Grandine e tromba d'aria del 10 e 11 agosto 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze L. 185/92 art. 3, c.2
CORDOVADO	Belvedere, Azzolins Nord e Capoluogo Nord-Est	lett. b), c) e d)
MORSANO AL TAGLIAM.	Paludi, Poiana e Capoluogo Sud	lett. b), c) e d)
PASIANO DI PORDENONE	Rivarotta, Pozzo, Traffe, Via Belvedere, Capoluogo, Via Falzago, Via Talponat, Via Squarzalovo e Pasiano di Sotto	lett. b), c), d) ed e)
SESTO AL REGHENA	Fraticelle, Borgo Della Sega, Versiola, Le Mure e Nord-Est Fiume Lemene	lett. b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0432/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferiche di carattere eccezionale per gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi in Provincia di Udine il 5 e l'11 agosto 2001 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 5 e l'11 agosto 2001 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine» e «tromba d'aria», eventi calamitosi che per la loro intensità ed estensione hanno arrecato notevoli danni alle coltivazioni ed alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3459 del 18 ottobre 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/24140 del 30 ottobre 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, agli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella Provincia di Udine il 5 e l'11 agosto 2001;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riconosciuti avversità atmosferiche di carattere eccezionale gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella provincia di Udine il 5 e l'11 agosto 2001.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per gli eventi «grandine» e «tromba d'aria» verificatisi nella Provincia di Udine il 5 e l'11 agosto 2001. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 novembre 2001

TONDO

Grandine e tromba d'aria del 5 e 11 agosto 2001

PROVINCIA DI UDINE

Grandine del 5 agosto 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze L. 185/92 art. 3, c.2
BUIA	Tomba, S.Floreano, Campo, Sopramonte, Saletti e Andreuzza	lett. b), c) e d)
MAJANO	Susans, C.Butaciar, C.Copetti, C.Zucchiatti, Borgo Schiratti, Casasola, Tiveriacco e Riordino	lett. b), c), d) ed e)
OSOPPO	Rivoli di Osoppo	lett. b), c) e d)
RAGOGNA	Muris e Pignano	lett. b), c) e d)
S. DANIELE DEL FRIULI	Cimano	lett. b), c) e d)
TAIPANA	Monteaperta	lett. b), c) e d)

Tromba d'aria del 5 agosto 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c.2
RAGOGNA	Muris	lett. e)

Grandine dell'11 agosto 2001

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c.2
RIVIGNANO	Comugnuzze, Fuesutis, C.Le Violettis, C.Le Pertoldeo, Sella e Capoluogo	lett. b), c) e d)
RONCHIS	Fraforeano, C.Le Belvedere, Comugne e C.Le Leonischis	lett. b), c) e d)
TEOR	Campomolle e Lunghi	lett. b), c) e d)
VARMO	Cornazzai, S.Marizzutta, Madrisio, Canussio e Belgrado	lett. b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2001, n. 214/SASM.

Approvazione del Programma-stralcio per l'anno 2000 della Comunità montana del Collio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana del Collio

ha adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 6 dell'11 giugno 2001, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo - approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 17/SASM del 24 febbraio 2000 e n. 31/SASM del 9 aprile 2001, il Programma-stralcio per l'anno 2000 per l'importo di lire 150.151.260, secondo l'assegnazione effettuata con decreti del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 184/SASM dell'11 dicembre 2000 e n. 26/SASM del 29 marzo 2001;

ATTESO che il Programma adottato è di seguito così articolato:

Opere di sistemazione idraulico-forestale in località Breg in Comune di San Floriano del Collio.

Importo lire 150.151.260

VISTO che la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale delle foreste con note, del 16 agosto 2001 esprimono parere favorevole sul Programma-stralcio in oggetto;

RITENUTO di dover approvare le proposte programmatiche dell'Ente montano perché coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale e conformi alle previsioni del Piano di sviluppo vigente della Comunità montana;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Collio ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3260 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

è approvato il Programma-stralcio per l'anno 2000, così come adottato dalla Comunità montana del Collio con deliberazione assembleare n. 6 di data 11 giugno 2001.

Udine, 29 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2001, n. 0215/SASM.

Approvazione del Programma relativo al finanziamento straordinario per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche e per la promozione delle attività socio-culturali e artigianali per l'anno 2001, della Comunità montana del Carso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di lire 7.500 milioni alla Comunità montana del Carso suddiviso per lire 1.500 milioni annui, per il periodo 1997-2001 per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale per il sostegno delle attività produttive minori e per la promozione delle attività culturali, anche mediante la realizzazione e il miglioramento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività stesse;

ATTESO che la Comunità montana del Carso è tenuta a predisporre annualmente apposito programma da adottare ed approvare ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 16 ha adottato, con deliberazione dell'assemblea generale n. 5 del 24 maggio 2001 il seguente programma per l'anno 2001:

- *concessione di contributi alle cooperative miste, consorzi, circoli e associazioni culturali, cooperative agricole e imprenditori agricoli singoli o associati per l'attuazione dei seguenti interventi*:

- *per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale*:

  cure colturali nei boschi; realizzazione e/o manutenzione di piste forestali; realizzazione di pascoli; muretti tipici carsici, impianti antincendio con posa in opera di tubazioni interrate e idranti; recinzioni in rete anche metallica dei pascoli; acquisto di terreni per la realizzazione degli interventi sopraccennati, risanamento aree degradate;

- *per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche*:

  realizzazione di strutture per l'allevamento di bovini da latte e/o da ingrasso;

  allevamento caprini e ovini nonché della selvaggina (ungulati ecc.);

- *per la promozione delle attività socio-culturali e artigianali*:

  acquisto, realizzazione, ristrutturazione, completamento, miglioramento, sistemazioni interne ed esterne ecc. delle strutture per le attività di cui sopra.

  Anno 2001 lire 1.500.000.000

ATTESO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 16 agosto 2001 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul Programma;

VISTO che la Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato con nota del 22 agosto 2001 e la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 4 settembre 2001 comunicano, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito in ordine al Programma della Comunità montana del Carso;

ATTESO che favorevole deve intendersi anche l'esame compiuto dalla Direzione regionale dell'agricoltura per effetto delle disposizioni diramate con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 23 agosto 1989;

VISTO che la Comunità montana per l'erogazione dei contributi di cui al Programma straordinario ha adottato apposito Regolamento e sue successive modificazioni con deliberazioni n. 14 del 29 aprile 1997, n. 28 del 6 ottobre 1997, n. 8 del 28 aprile 1998, n. 3 del 29 aprile 1999 e n. 2 del 13 gennaio 2000;

RITENUTO di dover richiamare la Comunità montana del Carso, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative nel settore agricolo e zootecnico, al rispetto delle disposizioni del Regolamento dell'Ente per quanto concerne l'invio dei dati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

RICHIAMATA la Comunità montana del Carso, per quanto riguarda le iniziative in agricoltura, al rispetto dei limiti e dei criteri di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986, e che dovrà entro il termine previsto dalla nota prot. UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995 presentare anche lo stato di attuazione dei programmi di cui al citato articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, aggiornati al 31 dicembre 2001;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

- È approvato il Programma per l'anno 2001 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 5 del 24 maggio 2001, raccomandando l'osservanza delle disposizioni regolamentari e degli orientamenti comunitari sopracitati;

- è invitata la Comunità montana del Carso ad inviare lo stato di attuazione dei precedenti programmi, entro il termine di cui alla nota protocollo UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995, aggiornato al 31 dicembre 2001.

Udine, 29 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI LOCALI 31 ottobre 2001, n. 26.

I.P.A.B. Casa di Riposo «Contessa Beretta». Approvazione Statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 47 del 17 novembre 1993, con il quale è stato approvato lo Statuto organico della Pia Casa di ricovero «Contessa Beretta» e con il quale ne è stata confermata la personalità giuridica di diritto pubblico come Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

VISTI i successivi decreti di modificazione statutaria n. 48 del 9 giugno 1995 e n. 12 del 21 maggio 1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 5 marzo 2001, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha proposto modifiche ed integrazioni

allo statuto stesso per adeguarlo ai più recenti orientamenti in ordine all'affermazione del principio di separazione delle funzioni d'indirizzo da quelle di gestione e per garantire, attraverso una nuova ripartizione di compiti e responsabilità tra i diversi organi, un più snello funzionamento dell'Ente;

VISTA la nota del 30 aprile 2001, n. 23175 - 24189/2001 di protocollo, con la quale il Comitato regionale di controllo ha formulato un rilievo sul proposto articolo 8 dello statuto in merito ai compiti attribuiti al Presidente;

ATTESO che l'Istituzione di che trattasi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 del 17 maggio 2001, ha rilevato la correttezza dell'osservazione ed ha provveduto alla relativa rettifica sopprimendo dall'articolo suddetto il seguente periodo: «...sospende per gravi motivi il personale dipendente e prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati da bisogno, salvo riferirne al consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine per i provvedimenti definitivi»;

VISTO che sulle modifiche statutarie proposte, il Comitato regionale di controllo, nella seduta del 4 giugno 2001, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ACCERTATO che le sopra citate deliberazioni consiliari n. 7 del 5 marzo 2001 e n. 25 del 17 maggio 2001 sono state regolarmente pubblicate all'Albo dell'Ente, come prescritto dall'articolo 68, 1° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972/1890;

VERIFICATO che contro di esse non sono state presentate osservazioni od opposizioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Farra d'Isonzo, invitata a fornire un parere sulle modificazioni ed integrazioni statutarie proposte, si è espressa favorevolmente con deliberazione consiliare n. 20 del 1° agosto 2001;

RITENUTA legittima la decisione assunta dall'Organo di amministrazione della Casa di Riposo «Contessa Beretta» di aggiornare opportunamente lo Statuto allo scopo di renderlo più funzionale rispetto ai fini istituzionali e più aderente alla normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza proponendo le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 4 «Attribuzione Consiglio di Amministrazione», viene soppressa la frase al comma 2: «...all'assunzione ed al licenziamento del personale, alla predisposizione delle tabelle dietetiche» e viene aggiunta la seguente frase: « ...alla determinazione della dotazione organica ed alla approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale»;
- all'articolo 7 «Indennità», viene sostituita la frase al secondo periodo: «...In misura non superiore al 50%» con: «in misura pari al 50%»;
- all'articolo 8 «Presidente», si sostituisce le parole «cura l'esecuzione» con le parole «vigila sull'esecuzione» e si sopprime il seguente periodo: «... sospende per gravi motivi il personale dipendente e prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine per i provvedimenti definitivi»;
- all'articolo 10 «Segretario», al periodo già esistente si aggiunge il seguente paragrafo: «Gli sono, inoltre, attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

  1) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  3) la stipulazione dei contratti;
  4) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6) i provvedimenti, il cui rilascio presupponga accertamenti predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo»;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi Regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modifiche ed integrazioni statutarie indicate in premessa, proposte dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Contessa Beretta» di Farra d'Isonzo, in Provincia di Gorizia.

Per effetto di dette modificazioni ed integrazioni, i testi degli articoli 4, 7, 8 e 10 dello statuto risultano formulati come segue:

«Art. 4

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono quelle fissate dalle leggi in materia di pubblica amministrazione.

In particolare il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza ed all'indirizzo assistenziale della Casa di Riposo, al controllo della gestione amministrativa, alla predisposizione ed all'approvazione del bilancio, alla determinazione delle rette, all'accettazione degli ospiti, alla determinazione della dotazione organica ed all'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale.

Inoltre approva i Regolamenti e le modifiche statutarie.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo diviene definitiva dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Farra d'Isonzo, che contestualmente all'approvazione quantifica il contributo annuale a carico del Comune.

Art. 7

Indennità

A favore del Presidente del Consiglio di amministrazione è stabilita, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi inerenti alla sua carica, un'indennità mensile deliberata annualmente in misura non superiore al 40% di quella del Sindaco del Comune di Farra d'Isonzo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità di presenza per ogni seduta del Consiglio stesso, deliberata annualmente in misura pari al 50% di quella spettante ai Consiglieri comunali di Farra d'Isonzo.

Art. 8

Presidente

Il Presidente rappresenta l'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Art. 10

Segretario

Il Segretario comunale del Comune di Farra d'Isonzo funge da Segretario del Consiglio di amministrazione.

Egli ha competenza specifica in materia di assunzione degli atti di liquidazione che dovranno essere comunicati al Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Gli sono, inoltre attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

1) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
2) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
3) la stipulazione dei contratti;
4) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
5) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
6) i provvedimenti, il cui rilascio presupponga accertamenti predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.»

Il Presidente della Casa di Riposo «Contessa Beretta» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 31 ottobre 2001

CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 31 ottobre 2001, n. 27.

«Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste. Rettifica decreto n. 24/2001.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il proprio decreto n. 24 del 5 settembre 2001, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Filantropica Ananian» avente sede a Trieste, in via Pascoli, n. 31;

CONSTATATO che detto Statuto, agli articoli 2.4, 2.5 e 4.3, contiene alcune inesattezze imputabili ad errori meramente materiali verificatisi in sede di trascrizione e memorizzazione del testo;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere alle relative correzioni;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890

n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di rettificare lo Statuto dell'I.P.A.B. «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste, approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 24/2001, con le correzioni sotto riportate:

- all'articolo 2.4, terzo rigo, la frase «convoca il consiglio fondazionale e ne presiede i lavori» va collocata all'alinea a), determinando una diversa successione degli altri alinea e frasi rispettive;
- all'articolo 2.5, quindicesimo rigo, la parola «danno» va sostituita con la parola «diano» mentre l'aggettivo «fondamentali» del sedicesimo rigo va sostituito con l'aggettivo «fondazionali»;
- all'articolo 4.3, quarto rigo, la parola «riservatezza» va sostituita con la parola «rilevanza».

Per effetto delle correzioni suddette, i testi esatti degli articoli 2.4, 2.5 e 4.3 risultano formulati come segue:

«Art. 2.4

Rappresentanza politica

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale della Fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie di seguito elencate; esse competono al Presidente, il quale:

a) convoca il consiglio fondazionale e ne presiede i lavori;
b) autorizza le missioni degli amministratori;
c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;
d) accorda il patrocinio e sostegno fondazionale ad iniziative ravvisate meritevoli;
e) adotta gli avvisi selettivi di cui all'articolo 4.3;
f) presiede la commissione consultiva di cui all'articolo 3.6;
g) decide le erogazioni assistenziali;
h) in caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni di normale competenza del consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;
i) acquisisce di diritto le attribuzioni del Direttore, quando quest'ultimo sia controparte.

Gli atti volitivi del Presidente hanno forma di ordinanza; atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione previa controfirma del direttore o di chi per esso.»

«Art. 2.5

Funzioni gestionali

Le funzioni gestionali fanno capo alla Direzione fondazionale (di cui anche al successivo articolo 3.7) ed abbracciano la generalità degli atti ed attività - anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità - non espressamente contemplati nei due precedenti articoli.

Nel loro ambito rientrano specificamente:

- l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli, ivi inclusa l'adozione degli eventuali impegni di spesa ad essi conseguenti;

- l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;

- la controfirma degli atti presidenziali;

- l'ordinazione di spese nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- la liquidazione delle spese;

- la stesura delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale;

- la direzione ed organizzazione delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti fondazionali in genere.

Esse comportano autonomi poteri di: impulso, sovraordinazione, sostituzione, avocazione e controllo; acquisizione, amministrazione e gestione delle risorse umane, economiche e strumentali; normazione organizzativa.

Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.».

«Art. 4.3

Attività filantropiche

Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi in-

clusa l'eventuale assegnazione quale «prestito d'onore» e/o in forma di servizi. Possono essere sempre stabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.

L'assegnazione dei sussidi di studio - ed eventualmente di altri sussidi - può essere preceduta dalla pubblicazione d'appositi avvisi selettivi, i quali in tal caso definiscono i requisiti d'ammissibilità.».

Il Commissario della Fondazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 31 ottobre 2001

CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO 30 ottobre 2001, n. 789/ART.

Legge regionale 5/1994, articolo 142. Credito agevolato all'artigianato. Approvazione dello schema di domanda di finanziamento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 articolo 142 che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attuazione di finanziamenti a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi tra le imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualità dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero;

VISTO il comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994 come introdotto dall'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, con cui si prevede che con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, possano essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 306/Pres dell'8 agosto 2001, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2001 al Registro 1, foglio 370, con cui viene approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni», per gli interventi a medio termine;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 369/Pres del 4 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 al Registro 2, foglio 33, con cui viene approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni», per gli interventi a breve termine;

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 dei «Regolamenti» sopracitati, con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di finanziamento a Mediocredito o alle banche convenzionate con lo stesso, secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) al presente decreto;

DECRETA

- E' approvato, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di finanziamento nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

- Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 ottobre 2001

BELLI

CREDITO AGEVOLATO ALL'ARTIGIANATO
Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, art. 142
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Marca da bollo

SPAZIO RISERVATO A MEDIOCREDITO

Spett.le Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia S.p.A.
Gestione L.R. 5/1994 art. 142
Via Aquileia, 1 UDINE

Tramite spett.le

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

DENOMINAZIONE (ditta/ragione sociale)

SEDE LEGALE: via e numero civico	comune	prov.

sotto la propria personale responsabilità ed a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, rilascia la seguente:

AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE: provincia	numero iscrizione	data iscrizione
ISCRIZIONE AL REGISTRO REG.LE DELLE COOPERATIVE: sezione	numero iscrizione	data iscrizione
ATTIVITÀ: descrizione	cod. istat	CODICE FISCALE

RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome	codice fiscale

CHIEDE

la concessione del contributo in conto interessi ai sensi dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, riferito al finanziamento che verrà erogato dalla Banca in indirizzo destinato alla realizzazione della/e seguente/i iniziativa/e prevista/e dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modif. ed integr. (*):

L.R. 5/1994 art. 142 co. 1
operazione a medio termine

- ☐ acquisto, costruzione, ammodernamento, ampliamento dei laboratori;
- ☐ acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, arredi direttamente funzionali all'attività esercitata;
- ☐ interventi finalizzati a migliorare il sistema di produzione e la qualità dei prodotti e dei servizi prestati;
- ☐ costi, a sostegno dell'esportazione, per partecipazione a fiere, per l'esecuzione di studi e consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;
- ☐ consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, finalizzato al rafforzamento della struttura aziendale.

(oppure, in alternativa)

L.R. 5/1994 art.142 co. 6 bis
operazione a breve termine

- ☐ formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e l'acquisto di servizi;
- ☐ pagamento di salari e di contributi assicurativo - previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;
- ☐ manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti;
- ☐ altri costi d'esercizio dell'impresa.

L'iniziativa relativamente alla quale si chiede l'intervento agevolato sarà localizzata in:

via e numero civico	comune	prov.

DICHIARA

- la seguente situazione occupazionale, alla data di presentazione della domanda, ed il fatturato relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso:

OCCUPAZIONE	TITOLARE O SOCI	OPERAI E IMPIEGATI	APPRENDISTI	FAMILIARI

FATTURATO	IMPORTO TOTALE (EURO)	DI CUI ESPORTATO (EURO)

- di essere a conoscenza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo in conto interessi richiesto con la presente domanda;
- di prendere atto che **l'intervento agevolativo di cui alla presente domanda sarà concesso a titolo della regola "de minimis"** definita col regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

SI IMPEGNA

- a non richiedere contributi, agevolazioni ovvero altri benefici pubblici che, sommati all'agevolazione richiesta, eccedano i limiti previsti dalle disposizioni relative alla regola **"de minimis"** (100 mila Euro in tre anni);
- a mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei beni oggetto dei contributi richiesti per tutta la durata del finanziamento oggetto d'agevolazione;
- a comunicare immediatamente a Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia Spa, tramite la Banca finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni nonché l'eventuale perdita dei requisiti necessari per beneficiare delle richieste agevolazioni;
- a produrre l'ulteriore documentazione che l'Amministrazione Regionale, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa. ovvero la Banca in indirizzo, a loro insindacabile giudizio, dovessero richiedere;
- ad acconsentire all'Amministrazione regionale, a Mediocredito del Friuli-V.G. Spa ed alla Banca finanziatrice lo svolgimento di qualsiasi indagine tecnica ed amministrativa tendente ad accertare il diritto all'ottenimento e mantenimento dell'agevolazione;
- a restituire, in caso di avvenuta irregolarità, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni.

Altre comunicazioni: ______________________________

____

____

____

Data	Timbro e firma dell'impresa richiedente

AVVERTENZE:

Alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

(*) E' consentita la richiesta per un solo tipo di agevolazione (intervento a medio oppure a breve termine) – Barrare in corrispondenza della/e iniziativa/e programmata/e.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/96. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione delle sovvenzioni di cui alla L.R. 5/1994, art. 142, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Spettano al/i dichiarante/i i diritti previsti dall'art.13 della richiamata legge, alla quale si rinvia.Titolare del trattamento dei dati è Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, via Aquileia n.1, Udine. Il responsabile del trattamento è la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data: [ ]

Il finanziamento, oggetto della presente istanza, è stato definito per l'importo di Euro: [ ]

e la durata di anni: [ ] e mesi: [ ]

Altre comunicazioni: ______________________________

____

____

____

____

____

____

Data	Timbro e firma Banca

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 ottobre 2001, n. EST. 1169-D/ESP/4611. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Zuglio, per la realizzazione, lavori di miglioramento viabilità di accesso alla Pieve di S. Pietro in Carnia e servizi igienici adiacenti alla Pieve di S. Pietro.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Zuglio è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Zuglio

1) Foglio 3, mappale 26 di are 8,00
da espropriare: mq. 800
in natura: prato
indennità: mq. 800 x L./mq 1.500 = lire 1.200.000
(euro 619,75)

Ditta: Cimenti Arturo nato a Zuglio il 6 marzo 1931, proprietario; Cumin Fausta nata a Zuglio il 31 luglio 1903, usufruttuaria generale.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 22 ottobre 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 2105.

Legge regionale 35/1997. Programma comunitario KONVER. Modifica del bando per la presentazione delle domande e criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse. Misura 4, azione 1 e 3. Settore del turismo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decisione n. C. (96) 3024 del 12 novembre 1996 la Commissione Europea ha approvato il programma operativo (P.O.) KONVER;

VISTA la legge regionale 28 novembre 1997, n. 35 che contiene le disposizioni per l'attuazione del P.O. KONVER;

VISTA la D.G.R. 20 febbraio 1998 n. 408, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1998, Registro 1, foglio 120, con la quale la Giunta regionale ha approvato il bando relativo ai criteri di priorità per l'ammissibilità e la selezione delle domande ed alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande stesse, concernenti le iniziative previste dall'Azione 1 «Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft alle PMI turistiche» e dall'Azione 3 «Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti» del programma operativo KONVER - Misura 4 - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

TENUTO CONTO che l'articolo n. 8, comma 3, del succitato bando, relativo all'Azione 1 e l'articolo n. 8, comma 3 relativo all'Azione 3 indicano il termine del 30 giugno 2001 entro il quale le imprese sono tenute ad ultimare le iniziative e che gli stessi articoli, al rispettivo comma 4, prescrivono la presentazione della documentazione finale di spesa entro la data del 30 settembre 2001;

CONSIDERATO che si rende necessario, sulla base delle indicazioni assunte presso le imprese circa lo stato di attuazione dei lavori finanziati, prorogare i termini suindicati per l'ultimazione dei lavori e di presentazione della relativa documentazione finale di spesa da parte delle imprese alla data del 31 ottobre 2001;

RITENUTO, di conseguenza, di procedere alle opportune modifiche del testo relativo al succitato bando;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio ed al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare il testo del bando del P.O. KONVER, approvato con D.G.R. 408/1998 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», nei seguenti articoli:

a) Azione 1, articolo 8, comma 3;

b) Azione 1, articolo 8, comma 4;

c) Azione 3, articolo 8, comma 3;

d) Azione 3, articolo 8, comma 4,

nel senso che ai commi 3) il termine «30 giugno 2001» va sostituito con quello del "31 ottobre" ed ai commi 4) dei medesimi articoli il termine «30 settembre 2001» va sostituito con il termine «31 ottobre 2001».

2. La presente deliberazione sarà inviata alla Corte

dei conti per la registrazione e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3403.

Legge regionale 18/1996, articolo 35, comma 5. Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con D.G.R. n. 2629/2001. Determinazione del gettone di presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2629 del 3 agosto 2001 è stato costituito il Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 e ne è stato nominato Presidente il dott. Dario Grohmann, sostituto procuratore in servizio presso la Procura generale della Corte d'appello di Trieste;

VISTA la nota prot. 33498/DOP/2/gg del 28 settembre 2001 con la quale la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale chiede di provvedere alla determinazione del gettone di presenza spettante al predetto Presidente ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 18/1996, proponendo un importo di lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

RITENUTO di provvedere in conformità;

all'unanimità

DELIBERA

l'importo del gettone di presenza spettante al dott. Dario Grohmann, Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2629 del 3 agosto 2001, viene determinato in lire 400.000.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della soc. coop. «TPS Assistenza Cooperativa Sociale Piccola Soc. coop. a r.l.» di Trieste.

Con decreto assessorile del 31 ottobre 2001, la società cooperativa «TPS Assistenza Cooperativa Sociale Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, è stata iscritta nell'Albo regionale delle cooperative sociali, alla sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).

Trasferimento dalla sezione agricoltura alla sezione produzione e lavoro della soc. «Cooperativa Buiese - Soc. coop. a r.l.» di Udine.

Con decreto assessorile del 31 ottobre 2001, la società «Cooperativa Buiese - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine, è stata trasferita dalla sezione agricoltura alla sezione produzione e lavoro, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

DIREZIONE REGIONALE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 28 settembre 2001 il Comune di Campoformido ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato CS19.

Con deliberazione consiliare n. 96 dell'1 agosto 2001, il Comune di Latisana ha accolto le opposizioni

presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato CS19, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato CS23.

Con deliberazione consiliare n. 97 dell'1 agosto 2001, il Comune di Latisana ha accolto le opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato CS23, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Mereto di Tomba. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 31 del 3 ottobre 2001 il Comune di Mereto di Tomba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 17 maggio 2001 il Comune di Montereale Valcellina ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 89 del 23 ottobre 2001 il Comune di Pasian di Prato ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 53 del 6 ottobre 2001 il Comune di Pontebba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pozzuolo del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 70 del 12 ottobre 2001 il Comune di Pozzuolo del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sgonico. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 29/C del 27 settembre 2001 il Comune di Sgonico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 10 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 62 dell'1 ottobre 2001 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 88 del 18 settembre 2001 il Comune di Tarcento ha preso atto che, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 22 ottobre 2001 il Comune di Tolmezzo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

Con deliberazione consiliare n. 37 del 29 settembre 2001, il Comune di Villa Santina ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio Vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999. Azienda regionale per la promozione turistica. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000.

(deliberazione n. 4 del 18 settembre 2001 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2001, n. 3645)

	COMPETENZA			CASSA		
ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.500.000.000	16.320.000.000	16.302.412.721	7.852.010.000	18.912.010.000	14.280.000.000
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			117.002.675	960.000	42.282.952	45.237.226
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	200.000.000	300.000.000	223.381.926	212.012.400	320.980.000	234.381.926
TOTALE	5.700.000.000	16.620.000.000	16.642.797.322	8.064.982.400	19.275.272.952	14.559.619.152
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	150.000.000	340.337.168				
FONDO INIZIALE DI CASSA				11.395.679.617	9.118.859.162	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.850.000.000	16.960.337.168	16.642.797.322	19.460.662.017	28.394.132.114	14.559.619.152

IMPORTI IN EURO - CAMBIO 1936,27

	COMPETENZA			CASSA		
ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.840.512,95	8.428.576,59	8.419.493,52	4.055.224,74	9.767.238,04	7.375.004,52
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			60.426,84	495,80	21.837,32	23.363,08
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	103.291,38	154.937,07	115.367,14	109.495,26	165.772,33	121.048,16
TOTALE	2.943.804,33	8.583.513,66	8.595.287,50	4.165.215,80	9.954.847,69	7.519.415,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	77.468,53	175.769,48				
FONDO INIZIALE DI CASSA				5.885.377,36	4.709.497,73	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.021.272,86	8.759.283,14	8.595.287,50	10.050.593,16	14.664.345,42	7.519.415,76

	COMPETENZA			CASSA		
SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.600.000.000	16.615.337.168	16.433.683.792	19.093.624.994	28.027.290.291	18.229.074.618
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000.000	45.000.000	25.496.400	166.980.000	66.784.800	47.281.200
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	200.000.000	300.000.000	223.382.000	200.057.023	300.057.023	223.382.000
TOTALE	5.850.000.000	16.960.337.168	16.682.562.192	19.460.662.017	28.394.132.114	18.499.737.818
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.850.000.000	16.960.337.168	16.682.562.192	19.460.662.017	28.394.132.114	18.499.737.818

IMPORTI IN EURO - CAMBIO 1936,27

	COMPETENZA			CASSA		
SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.892.158,63	8.581.105,51	8.487.289,37	9.861.034,36	14.474.887,43	9.414.531,35
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	25.822,85	23.240,56	13.167,79	86.237,97	34.491,47	24.418,70
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	103.291,38	154.937,07	115.367,18	103.320,83	154.966,52	115.367,18
TOTALE	3.021.272,86	8.759.283,14	8.615.824,34	10.050.593,16	14.664.345,42	9.554.317,23
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.021.272,86	8.759.283,14	8.615.824,34	10.050.593,16	14.664.345,42	9.554.317,23

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO E DI SELLA NEVEA TARVISIO (Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

L'Azienda di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea indice un'asta pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 23, lettera b), decreto legislativo 157/1995, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 20 dicembre 2001.

Possono partecipare alla gara solo gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'offerta potrà essere presentata anche da un raggruppamento di Istituti di credito, purchè ciò avvenga in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Costituisce condizione di ammissibilità alla gara l'espletamento del servizio di tesoreria presso un ufficio ubicato nel territorio del Comune di Tarvisio per il periodo di vigenza della convenzione. Del rispetto della suddetta condizione dovrà essere data formale assicurazione nell'offerta.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara si rinvia all'apposito bando integrale depositato presso l'Ufficio dell'Azienda di Promozione Turistica, dove potrà essere presa visione o copia dei parametri di valutazione delle offerte e dello schema di convenzione per la gestione del servizio.

Il pubblico incanto avrà luogo presso la sede dell'A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea, via Roma n. 10, Tarvisio, il 21 dicembre 2001 alle ore 10.30.

Per informazioni gli interessati sono pregati di rivolgersi all'Ufficio dell'A.P.T., telefono 0428-2135.

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Feruglio

COMUNE DI ARTA TERME (Udine)

Estratto dal bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale.

Ai sensi dell'articolo 2 del bando di gara, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 31 ottobre 2001, si rende noto che, entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2001, può essere presentata all'Amministrazione comunale di Arta Terme, una offerta «per l'affidamento in concessione dei servizi termali connessi allo stabilimento termale di proprietà comunale» per il periodo dal 31 gennaio 2002 al 31 gennaio 2017 - Base d'asta canone annuo euro 36.500 (rivalutazione 0,75% indice ISTAT anno precedente) ed investimento per euro 260.000 nei primi 5 anni.

La gara si terrà alle ore 9.00 del 28 dicembre 2001 presso il municipio di Arta Terme.

La documentazione del caso, previa presentazione di ricevuta di versamento di lire 500.000 potrà essere richiesta al Comune di Arta Terme - via Umberto I.

Referente: Gian Pietro Peresson - tel. 0433/92037 - fax 0433/92004 - e.mail:tecnico@con-arta-terme.regione.fvg.it - www.ilsole24ore.com/system/legale@@udgl -

IL SINDACO:
Giovanni Battista Gardel

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)

Avviso di gara esperita per la realizzazione del cablaggio strutturato del palazzo ex Monte di Pietà di Piazza Paolo Diacono e connessione telematica con la sede municipale di Corso Paolino D'Aquileia n. 2.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1999 n. 55 si rende noto:

a) che all'asta pubblica per la realizzazione del cablaggio strutturato del Palazzo ex Monte di Pietà di Piazza Paolo Diacono e sua connessione telematica con la sede municipale di Corso Paolino d'Aquileia n. 2, dell'importo a base d'asta di lire 90.000.000 - euro 46.481,12, oltre agli oneri I.V.A., hanno partecipato n. 2 ditte, tutte ammesse;

b) data della gara: 5 ottobre 2001;

c) che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Alpitel S.p.A. di Nucetto (Cuneo);

d) che il prezzo di aggiudicazione ammonta a lire 64.135.860, più oneri I.V.A., così per complessive lire 76.963.032 (euro 39.748,09).

Cividale del Friuli, lì 2 novembre 2001

IL RESPONSABILE SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE:
p. ind. Gianfranco Mauri

Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare da effettuare presso i Comuni appartenenti al distretto socio-sanitario di Cividale del Friuli.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli; c.so Paolino d'Aquileia, n. 2 - 33043 - Cividale del Friuli - tel.: 0432/731816 - telefax: 0432/731955.

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento di una parte del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese - Ente gestore: Comune di Cividale del Friuli.

Modalità di esecuzione: nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d'appalto approvato con determinazione n. 1021 del 5 novembre 2001 adottata dal Responsabile U.O., e visto l'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 157/1995, questa Amministrazione, in qualità di Ente gestore dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese, comprendente i Comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno Di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, intende procedere all'affidamento di una parte del servizio di assistenza domiciliare, secondo l'allegato Capitolato speciale d'appalto ad una cooperativa di tipo A regolarmente iscritta all'Albo regionale delle cooperative.

L'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione con il sistema previsto dall'articolo 6 comma 2, lettera c) decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, secondo il duplice criterio della convenienza tecnica ed economica sulla base degli elementi di cui al punto b) dell'articolo 23 del decreto stesso.

La durata dell'appalto viene stabilita in anni 3 (diconsi tre): dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto, salvo eventuale rinnovo previa valutazione positiva da parte dell'Ente gestore dell'operato svolto così come previsto dall'articolo 9 dell'allegato speciale d'appalto.

Il servizio verrà svolto nel territorio coincidente con l'ambito socio assistenziale n. 4.3 e comprendente i 17 Comuni sopra menzionati. Lo stesso servizio sarà articolato come evidenziato dagli articoli 2, 3 e 5 del Capitolato speciale d'appalto e potrà essere rivisto in relazione alle esigenze che verranno presentate dai rispettivi Responsabili di Servizio dei singoli Comuni dell'ambito, con possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni richieste.

Le cooperative di tipo A, dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune di Cividale del Friuli (Udine) con le modalità che le stesse riterranno più opportune, (farà fede il timbro della data e dell'ora di arrivo e il numero di protocollo posto dall'Ufficio medesimo) entro le ore 12.00 del 3 dicembre 2001, la documentazione richiesta, in un unico plico di invito (Plico B) debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, portante, oltre l'indirizzo di questo Comune di Cividale del Friuli - Ente gestore ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese - c.so Paolino d'Aquileia n. 2, 33043 - Cividale del Friuli (Udine) anche l'oggetto: «Offerta per l'affidamento dell'appalto di una parte del Servizio di assistenza domiciliare per i Comuni dell'ambito socio assistenziale n. 4.3. del Cividalese», e il nominativo della cooperativa sociale di tipo A.

La gara sarà esperita in seduta aperta al pubblico presso la sede Municipale il giorno 26 novembre alle ore 09.00.

Per partecipare alla gara la cooperativa di tipo A dovrà presentare, la seguente documentazione:

1. *Una dichiarazione in carta bollata, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale di tipo A o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, contente le seguenti informazioni*:
   a) l'esatta denominazione e ragione sociale della cooperativa di tipo A, l'indirizzo, il proprio numero di codice e domicilio fiscale, partita I.V.A., il numero telefonico e di telefax;
   b) di essere in possesso e di essere in grado di produrre copia dell'atto costitutivo della Cooperativa di tipo A o dei raggruppamenti temporanei;
   c) di essere iscritta all'Albo regionale delle cooperative.
2. *Una dichiarazione in carta bollata, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale di tipo A o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, attestante*:
   a) di accettare le condizioni contenute nel Capito-

lato speciale d'appalto e di sottoscriverne una copia che dovrà essere inclusa nel plico B;

b) di impegnarsi a mantenere il prezzo indicato per 3 anni, salvo l'adeguamento previsto all'articolo 11 del Capitolato speciale d'appalto e ad espletare il servizio secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto

c) i corrispettivi fatturati dalla cooperativa di tipo A o del raggruppamento in ciascuno degli ultimi 4 esercizi finanziari (1998-2000)

d) che non intende subappaltare il servizio oggetto dell'appalto, nemmeno in parte;

e) il monte ore di formazione professionale prodotta direttamente nel settore specifico o di partecipazione a formazione professionale prodotta esternamente effettuato dagli operatori che saranno impiegati nei servizi di cui al presente Capitolato;

3. *La cooperativa di tipo A dovrà inoltre produrre*:

a) L'offerta, redatta su carta bollata e in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa di tipo A o raggruppamenti di cooperative di tipo A, che dovrà essere espressa sia in cifre sia in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, il prezzo orario (comprensivo dell'I.V.A. di legge) espresso in lire ed euro che, la cooperativa di tipo A dichiara di essere disposta a praticare per tutta la durata dell'appalto. L'offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta - plico A - sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante l'oggetto della gara e il nominativo della cooperativa di tipo A. (Nel plico A non dovranno essere inseriti altri documenti).

b) La documentazione attestante i requisiti professionali e/o l'anzianità di servizio che, in alternativa ai titoli, non dovrà essere inferiore ai 4 anni, degli operatori di cui all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto.

c) Il curriculum del referente della cooperativa di tipo A, addetta alla gestione del personale adibito al servizio di assistenza domiciliare, rappresentato dal titolo di studio e/o certificati di presenza a corsi attinenti il settore specifico del servizio.

d) Le referenze certificate, attestanti attività specifiche di assistenza presso Pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 esercizi finanziari, dai quali risulti il periodo, l'importo, i destinatari e il buon esito dei servizi svolti.

e) La descrizione di un progetto di proposta per l'adozione di strumenti e/o metodologie che la cooperativa di tipo A intende utilizzare per misurare la qualità del servizio.

La documentazione prevista dal punto 3 dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale di tipo A o da chi abbia il potere di rappresentarla.

4) *Cauzione provvisoria di lire 20.000.000 pari a euro 10.329,14.*

Precisazioni per raggruppamenti temporanei costituitisi prima della data di presentazione dell'offerta, di prestazioni consentiti esclusivamente fra soggetti aventi esperienze identiche a quelle del presente servizio:

- la documentazione di cui al punto 2 dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- l'offerta congiunta dev'essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i soggetti raggruppati, e deve specificare le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole cooperative di tipo A nonché contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno, alla vigente normativa in materia (articolo 10 del decreto legislativo n. 358/1992);
- il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara della cooperativa sociale di tipo A e dei raggruppamenti a cui essa partecipi.

- il documento di cui sopra assieme alla busta dell'offerta (plico A) dovranno essere chiusi in un unico plico di invio (plico B):

- il plico A dovrà contenere esclusivamente l'offerta di cui al punto 3 lettera a).

Il plico B dovrà contenere tutti gli altri documenti, la busta dell'offerta (plico A) e dovrà riportare all'esterno la dicitura: «Non aprire: contiene offerta per l'affidamento dell'appalto di una parte del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese».

Il suddetto plico B dovrà riportare anche l'indirizzo di questo Comune - Comune di Cividale del Friuli - Ente gestore dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese» c.so Paolino d'Aquileia, n. 2, 33043 - Cividale del Friuli (Udine) ed il nominativo della cooperativa sociale di tipo A.

La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base dei parametri di cui all'allegato «A» del Capitolato speciale d'appalto.

Resta inteso che:

a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il

termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

b) non è ammessa l'offerta condizionata o quella espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

c) in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione;

d) non si darà corso all'offerta il cui plico non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del 3 dicembre 2001 termine previsto per la sua presentazione, o sul quale non sia apposta la scritta del servizio oggetto di gara;

e) non sarà ammessa a gara l'offerta nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione della gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna (plico A) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o alla aggiudicazione della stessa, o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare pretese a riguardo.

Per la cooperativa sociale di tipo A è fatto obbligo della presentazione, di una polizza assicurativa a garanzia della copertura di eventuali danni arrecati al Comune durante l'esecuzione delle prestazioni stesse, nonché contro le responsabilità civili verso terzi. Tale assicurazione dovrà avere efficacia per tutta la durata delle prestazioni. La stessa cooperativa sociale di tipo A sarà tenuta, altresì, a prestare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo aggiudicato Iva esclusa.

L'aggiudicataria entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:

- polizza R.C. di cui all'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto;
- copia dell'atto costitutivo della cooperativa o del raggruppamento temporaneo;
- cauzione definitiva come prevista dall'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo, detti certificati dovranno essere presentati da tutti i soggetti raggruppati.

LA RESPONSABILE
DELL'U.O. SOCIO ASSISTENZIALE:
ass. soc. Donatella Lizzero

Capitolato speciale per l'appalto di una parte del servizio di assistenza domiciliare nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale n. 4.3 del Cividalese.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento di una parte del servizio di assistenza domiciliare (d'ora in poi S.A.D.) da erogarsi nei Comuni dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese, con tempi e quantificazioni diverse in funzione delle esigenze organizzative dei servizi, conseguenti alla domanda dell'utenza.

E' un servizio di aiuto rivolto a persone anziane, minori e adulti inabili, handicappate ed a famiglie in particolare stato di disagio sociale, allo scopo di mantenere le persone nel proprio ambiente di vita e di stimolare o recuperare la loro autonomia.

Il servizio può assumere le caratteristiche di intervento temporaneo oppure continuativo a seconda del programma individuale di intervento.

Il S.A.D. si rivolge alle persone residenti nei Comuni appartenenti all'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese ed anche agli stranieri ed apolidi, in linea con le normative specifiche vigenti.

Art. 2

Definizione S.A.D.

L'insieme delle prestazioni offerte dal servizio domiciliare può essere così delineato:

- aiuto per la pulizia della casa, che comprende il riordino delle stanze e del letto, la pulizia generale dell'alloggio, la preparazione e l'aiuto per il pranzo: aiuto nelle attività della persona su se stessa, ad alzarsi dal letto, pulizia della persona ed aiuto per il bagno, vestizione e deambulazione/mobilizzazione; attività per la tutela igienico sanitaria della persona (interventi di semplice attuazione, sotto il controllo del medico);
- controllo assunzione farmaci in collaborazione con il medico di medicina generale e con il servizio infermieristico territoriale;
- interventi tendenti a favorire la vita di relazione, nonché i rapporti con l'esterno quali l'accompagnamento dell'utente presso servizi socio-sanitario, presso parenti, presso servizi ricreativi e culturali;
- segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività, che comportino interventi e programmi non inerenti il servizio, contratti e collaborazione con gli operatori socio-sanitari di base;
- trasporto degli utenti per visite mediche od altre ne-

cessità, quando questi non siano in grado di recarvi da soli e non possano provvedervi con altri aiuti (ad es. con familiari, con volontari o con altri servizi pubblici);

- espletamento di commissioni varie e semplici pratiche burocratiche da compiersi all'esterno dell'abitazione dell'utente (es. riscossione pensione, acquisti vari, pagamento bollette, visite in ospedali, ecc.);
- prestazioni svolte presso le sedi di lavanderia (lavaggio, stiratura indumenti);
- consegna pasti a domicilio;
- interventi di recupero funzionale sia individuale che di gruppo;
- monitoraggio e controllo della situazione assistenziale;
- educazione sulle tecniche di accudimento della persona in condizioni di autonomia compromessa, ai suoi familiari e altre risorse umane attivate dai medesimi;
- eventuali interventi di socializzazione sia individuali che di gruppo.

Art. 3

Personale

La cooperativa sociale di tipo A appaltatrice è tenuta all'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento, pena la decadenza del contratto.

La cooperativa sociale di tipo A dovrà garantire che il personale impiegato possieda la necessaria professionalità e, in caso contrario, si impegni alla sua formazione o aggiornamento nel più breve tempo possibile, con spesa a totale suo carico.

Il personale assegnato al S.A.D. dovrà possedere l'attestato di qualifica professionale ADEST rilasciato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia o in alternativa deve avere operato nello stesso servizio (oggetto dell'appalto) per almeno 4 anni con la qualifica di assistente domiciliare, esperienza che dovrà essere documentata.

Nei casi in cui l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle disposizioni regionali in materia, il personale dovrà seguire corsi di aggiornamento organizzati dal medesimo o da altro Ente pubblico. Le spese relative a detta attività, per un massimo di 20 ore annuali (spese di trasporto, compensi orari) saranno a carico della cooperativa sociale di tipo A appaltatrice.

Il personale dovrà inoltre possedere patente di guida B ed avere a propria disposizione un mezzo di trasporto (proprio o della cooperativa sociale di tipo A).

Il personale impiegato assente per ferie o altro dovrà essere sostituito:

1. in caso di ferie programmate, dalla data di inizio delle ferie medesime;
2. in caso di assenza senza preavviso, entro 3 giorni dal verificarsi del fatto.

Il personale dovrà essere munito dalla cooperativa sociale di tipo A di tessera di riconoscimento da esibire a richiesta degli utenti del Comune.

La cooperativa sociale di tipo A dovrà nominare un referente del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli operatori, in qualità di incaricati di pubblico servizio, sono vincolati al segreto d'ufficio su persone, fatti o circostanze dei quali siano venuti a conoscenza per motivi di servizio (ai sensi dell'articolo 358 C.P. in relazione all'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241). E nel rispetto della legge sulla privacy (legge 675/1996).

Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele e accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia dell'utente e il rispetto della dignità personale, improntando il proprio comportamento al principio della correttezza, nonché attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Attrezzature

Il materiale e le attrezzature usate dal personale nell'espletamento del servizio presso il domicilio sono a carico del Comune - sede del servizio - o dell'utente.

Art. 5

Programma settimanale

Il Servizio sociale del Comune ha il compito dell'accertamento e diagnosi del bisogno al momento della richiesta dell'utente e nella formulano il programma di lavoro. Tale programma contiene i termini di lavoro: modalità, periodicità e frequenza delle singole prestazioni per utente.

Il programma vincola la cooperativa all'integrale e puntuale adempimento di quanto prescritto, fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie per interventi d'urgenza.

Art. 6

Sede operativa nel Comune di Udine

Nel caso in cui la cooperativa sociale di tipo A non avesse un ufficio operativo nel territorio del Comune di Udine, dovrà essere presentata una dichiarazione con cui la cooperativa sociale di tipo A si impegna, in caso di aggiudicazione, ad aprire un Ufficio operativo nel territorio del Comune di Udine, con obbligatorietà di una segreteria telefonica in funzione 24 ore su 24 ore e la presenza costante di un addetto durante l'orario d'ufficio.

Art. 7

Dimensioni dell'appalto

L'appalto varia in dipendenza delle esigenze dei Comuni interessati e verrà svolto in giorni feriali indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

Su specifico programma l'orario potrà essere protratto nelle ore serali e svolto anche nei giorni festivi (Pronto intervento assistenziale).

Il personale messo a disposizione della cooperativa appaltante potrà essere impiegato presso tutti i diciassette Comuni dell'ambito socio assistenziale n. 4.3 del Cividalese anche per sostituzioni di personale in servizio di ruolo presso le rispettive Amministrazioni comunali. Le richieste per dette sostituzioni saranno inviate con nota scritta alla Cooperativa sociale di tipo A appaltatrice con un preavviso di tre giorni.

L'Ente appaltante preciserà luoghi e durata degli interventi richiesti.

Le effettive necessità orarie verranno stabilite dal Responsabile tecnico amministrativo dell'ambito sentite le assistenti sociali operanti nei vari Comuni che proporranno l'ammissione e la cessazione dal servizio degli utenti.

L'ammissione al servizio è disposta dai Comuni competenti, sentite le proposte delle assistenti sociali e visti i Regolamenti comunali vigenti.

Art. 8

Obbligo delle parti

Il Comune si impegna a fornire tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione necessari ad una più efficace opera di intervento degli assistenti domiciliari.

La cooperativa sociale di tipo A si impegna:

- ad adempiere correttamente ed integralmente il programma di lavoro e le eventuali modifiche ad esso apportate;
- ad utilizzare, per l'erogazione del servizio di cui al presente contratto, personale regolarmente assunto e retribuito in base ai contratti collettivi di lavoro ed assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia. Detto personale dovrà altresì essere assicurato per il trasporto degli utenti. Il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della cooperativa sociale di tipo A, sia nei confronti del Comune che nei confronti dei terzi;
- a presentare trimestralmente il Mod. DM 10 relativo al versamento all'INPS dei contributi per il personale impiegato con l'attestazione da cui risulti la presenza nel DM 10 degli operatori adibiti al servizio;
- di assumersi ogni responsabilità per eventuali disservizi o danni causati dagli operatori impiegati.
- ad individuare un referente tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni e dei servizi richiesti. Lo stesso dovrà garantire la sua presenza su chiamata dell'Ente gestore.

Il Comune rimane estraneo ad ogni rapporto tra la cooperativa sociale di Tipo A ed il personale da essa dipendente.

I nominativi del personale che la cooperativa sociale di Tipo A intende adibire al servizio dovranno essere comunicati al Comune all'inizio del servizio stesso ed ogni successiva variazione deve essere comunicata.

Il personale dovrà essere immune da condanne penali, con specifico riferimento ai reati contro il patrimonio. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale impiegato qualora sussistano motivi di fondata lagnanza.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla cooperativa sociale di Tipo A di dare notizia scritta a tutti gli addetti.

L'appaltante ha il compito di verificare l'andamento del servizio a mezzo del Coordinatore del Servizio sociale del Comune che ha la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, dei controlli sull'attività svolta dagli operatori della cooperativa sociale di tipo A. Si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti della stessa rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto al legale responsabile.

Art. 9

Validità dell'appalto

L'appalto decorre dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto.

Lo stesso potrà essere modificato ed integrato, in corso di validità, su richiesta dell'Ente per sopravvenute esigenze organizzative o dell'utenza.

Lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriore periodo per un massimo di 2 (due) volte.

Ciascuna delle parti può risolvere lo stesso con preavviso da comunicarsi tre mesi prima della data di scadenza, a mezzo lettera A.R.

Art. 10

Importo dell'appalto

I prezzi unitari di base per le prestazioni richieste sono i seguenti:

- Costo orario:
  - minimo lire 26.000 pari a euro 13,43 I.V.A. di legge esclusa
  - massimo lire 28.000 pari a euro 14,46 I.V.A. di legge esclusa
- Pronto intervento assistenziale e ore festive:
  - minimo lire 26.000 pari a euro 13,43 I.V.A. di legge esclusa
  - massimo lire 28.000 pari a euro 14,10 I.V.A. di legge esclusa
- Rimborso chilometrico:
  - minimo lire 400 pari a euro esenti I.V.A.
  - massimo lire 500 pari a euro esenti I.V.A.

Non sono ammesse offerte superiori o inferiori rispetto al massimo e al minimo indicati.

Il costo orario è comprensivo del tempo degli spostamenti del personale per l'accesso al domicilio degli utenti con mezzo della cooperativa sociale di tipo A appaltante o dell'operatore addetto al servizio.

E' previsto un rimborso spese viaggio per il raggiungimento all'abitazione dell'utente dalla sede di servizio, per il trasporto degli utenti, per l'espletamento di commissioni varie a favore degli utenti all'esterno della loro abitazione.

Art. 11

Importo dell'appalto

II presente contratto sarà sottoposto a revisione del prezzo ai sensi dei commi 4° e 6° dell'articolo 6 - punto 6 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, se ed in quanto applicabili ed esclusivamente per aumenti dovuti ad adeguamento ISTAT per le tabelle retributive ai soci lavoratori ed a seguito di entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. delle cooperative sociali.

L'importo complessivo dell'appalto per il triennio 2002-2004 è pari a lire 1.200.000.000 pari a euro 619.748,28 esclusa I.V.A.

Art. 12

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base all'articolo 23, comma 1b) del medesimo decreto.

Ove necessario sarà applicato l'articolo 25 del medesimo decreto relativamente alle offerte anormalmente basse.

L'esame delle offerte terrà conto dell'elemento prezzo e della qualità del servizio sulla base dei parametri ed elementi di valutazione contenuti nell'allegato «A» del presente Capitolato speciale «Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto».

Art. 13

Piano di massima

I concorrenti dovranno presentare un progetto di proposta per l'adozione di strumenti e/o metodologie che la cooperativa di tipo A intende utilizzare per misurare la qualità del servizio.

Art. 14

Pagamenti

La cooperativa sociale di tipo A si impegna a stipulare il contratto direttamente con il Comune capofila.

Il corrispettivo alla cooperativa sociale di tipo A è determinato mensilmente sulla base del costo orario di effettivo servizio prestato da ogni unità lavorativa addetta al servizio di assistenza domiciliare vero e proprio, più l'ammontare dei rimborsi per le spese viaggio.

Le ore di servizio effettuate e le percorrenze chilometriche, ripartite per unità lavorative addette e per ogni Comune interessato, verranno rilevate dall'assistente sociale del Servizio sociale del Comune che attestandone la regolarità, le trasmetterà mensilmente alla cooperativa sociale di tipo A appaltatrice.

Il Comune capofila corrisponderà alla cooperativa sociale di tipo A la quota a proprio carico.

Il Comune capofila pagherà le somme dovute, entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura al rispettivo protocollo.

Art. 15

Penalità

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore penalità da lire 100.000 (centomila) (euro 51,644) a lire 500.000 (cinquecentomila) (euro 258,228), a seconda della gravità del caso, per ogni violazione degli obblighi derivanti

dalla presente convenzione e per ogni caso di deficiente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate con l'imposizione di un termine, non inferiore ai 10 (dieci) giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Art. 16

Subappalto

L'esecuzione delle attività di cui al presente appalto è direttamente ed esclusivamente affidata alla cooperativa sociale di tipo A appaltatrice, la quale non potrà a sua volta cederla nemmeno in parte, ad altri pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 17

Responsabilità

La cooperativa sociale di tipo A è responsabile di eventuali danni che, connessi al servizio prestato, possono derivare a beni mobili ed immobili, nonché a terze persone ed a cose di terzi.

A garanzia di ciò, la cooperativa sociale di tipo A si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

1) lire 1 miliardo per sinistro;

2) lire 1 miliardo per persone;

3) lire 1 miliardo per danni a cose e ad animali.

Rimane ferma l'intera responsabilità della cooperativa sociale di tipo A per eventuali danni eccedenti tali massimali.

Art. 18

Cauzione

A garanzia all'inizio degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto la cooperativa sociale di tipo A costituirà deposito cauzionale nella misura del 5% del valore dell'appalto stesso.

L'autorizzazione allo svincolo viene concessa al termine del contratto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti.

Qualora fossero imputabili alla cooperativa sociale di tipo A specifici inadempimenti degli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune, salva la dimostrazione del maggiore danno subito, ha la facoltà di rivalersi del danno trattenendo in tutto o in parte, la cauzione. In tal caso rimane comunque impregiudicato, per entrambe le parti, il diritto alla procedura arbitrale.

Art. 20

Controversie

La risoluzione delle controversie in prima istanza è demandata ad un collegio peritale di tre persone designate rispettivamente dalla Camera di Commercio di Udine, dal Comune e dalla cooperativa sociale di tipo A.

Il foro competente è comunque quello di Udine.

Art. 21

Aggiudicazione in presenza di una sola offerta

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche se al Comune pervenisse una sola offerta valida.

Art. 22

Spese a carico dell'appaltatore

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente contratto, compresa la registrazione, che si richiede in misura fissa ai sensi dell'articolo 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e i diritti di segreteria sono a totale carico della cooperativa sociale.

Art. 23

Norme generali

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme in vigore per le Pubbliche amministrazioni ed in particolare la legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per le parti ancora in vigore ed infine alle norme del Codice civile.

VISTO: LA RESPONSABILE: LIZZERO

Allegato A di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

1. PARAMETRO PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

SI DECIDE DI FISSARE FINO AD UN MASSIMO DI 6 IL NUMERO DEGLI OPERATORI SUFFICIENTE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.
IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO A N. 6 OPERATORI PRESENTATI E CHE SARANNO DESTINATI AL SERVIZIO

A) qualifica professionale degli operatori intesa come possesso di titoli professionali.

Operatori	Titolo di studio	Criteri	Punteggio
1		Punti 5 per scuola media * e qualifica professionale ottenuta tramite apposito corso di qualificazione con riconoscimento regionale.	
2			
3			
4		Punti 2,5 per scuola media e altri corsi di formazione attinenti il servizio	
5		Punti 0,5 per scuola media inferiore.	
6			

* Non essendo richiesta la scuola media superiore l'eventuale possesso non forma oggetto di punteggio superiore.

B) qualificazione professionale degli operatori intesa come possesso di anzianità di servizio nel settore specifico valutando come parametro l'anno solare.

Operatori	Anni di servizio	Criteri	Punteggio
1		Punti 1 per 4 anni	
2		Punti 2 per 5 anni	
3		Punti 3 per 6 anni	
4		Punti 4 per 6 anni e oltre	
5			
6			

C) quantità e qualità di formazione prodotta direttamente nel settore specifico o partecipazione a formazione prodotta esternamente.

Operatori	Corsi di Formazione		Criteri	Punteggio
1	Anno	Ore	Punti 2,5 per ogni 15 ore di formazione annua	
2	Anno	Ore		
3	Anno	Ore		
4	Anno	Ore		
5	Anno	Ore		
6	Anno	Ore		

D) qualifica professionale del Responsabile delle prestazioni e dei servizi che funge da riferimento per gli operatori.

Operatori	Qualifica professionali	Criteri	Punteggio
1		Punti 1 Scuola media superiore Punti 2 Diploma di laurea breve non attinente al settore del bando Punti 3 Laurea non attinente al settore del bando Punti 4 Diploma di laurea breve attinente al settore del bando Punti 5 Laurea attinente al settore del bando	

2 PARAMETRO SERVIZI DI ASSISTENZA SVOLTI E DOCUMENTAZIONE ESPERIENZE DELLA DITTA - MASSIMO 20 PUNTI

Servizi analoghi svolti : massimo 20 Punti

Il punteggio massimo di 20 punti verrà suddiviso per periodi di anzianità di servizio svolto presso pubbliche amministrazioni (10 punti) e per gli importi degli stessi (10 punti) con riferimento agli ultimi 5 anni

DURATA

• Per un periodo fino a 1 anno	Punti 2,50
• Per un periodo da 1 anno a 2 anni	Punti 5
• Per un periodo da 2 anni a 3 anni	Punti 7,5
• Per un periodo da 4 anni a 5 anni	Punti 10

IMPORTO

• Fino a 50.000.000	Punti 2,50
• Da 50.000.001 a 100.000.000	Punti 5
• Da 100.000.001 a 200.000.000	Punti 7,5
• Da 200.000.001 e oltre	Punti 10

3 PARAMETRO DI QUALITA'
Valutazione qualità : massimo 10 Punti

Il punteggio massimo di 10 verrà suddiviso tra le metodologie di lavoro (5 punti) e gli strumenti (5 punti) usati per valutare la qualità delle prestazioni fornite dagli operatori.

4 PARAMETRO CONVENIENZA ECONOMICA
Convenienza economica massimo 35 Punti

Il punteggio massimo di 35 punti verrà suddiviso per costo orario operatori e pronto intervento assistenziale e servizio festivo (punti 29), per rimborso chilometrico (6 punti).
Sarà attribuito 1,25 punti per ogni 100 lire (IVA inclusa) in meno applicato al prezzo massimo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto per il Costo orario e il Servizio di pronto intervento assistenziale e servizio festivo.
Sarà attribuito 0,5 punti per ogni 10 lire (IVA inclusa) in meno applicato al prezzo massimo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto per il Rimborso Chilometrico.

VISTO: LA RESPONSABILE: LIZZERO

COMUNE DI ENEMONZO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004.

Ente appaltante: Comune di Enemonzo - via Borta, 2 - c.a.p. 33020 - tel. 0433-74214 / fax 0433-74189.

Oggetto del servizio: concessione del servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004.

Sistema di aggiudicazione: asta pubblica ad unico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dal Consiglio comunale.

Prestazione di servizio: riservata a Società autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Ritiro del bando e visione degli atti di gara: presso il Servizio finanziario del Comune durante le ore d'ufficio.

Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 30 novembre 2001.

Apertura dei plichi: ore 9.00 dell'1 dicembre 2001 presso la sede municipale.

Enemonzo, lì 5 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Alessando Cosano

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di un'autovettura per la polizia municipale.

Si rende noto che questo Comune ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di un'autovettura per la polizia municipale - importo a base d'asta lire 24.500.000 (euro 12.653,19).

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 di lunedì 10 dicembre 2001.

Procedura di aggiudicazione: vantaggiosa ai sensi dell'articolo 73, lettera c), Regio decreto 827/1924.

Copia del bando integrale e del capitolato d'appalto potrà essere ritirata presso gli uffici comunali (tel. 0431/60036).

Porpetto, 6 novembre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Francesca Pinco

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Integrazione all'avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

Con riferimento all'avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, si comunica che è stato integrato il bando di gara prevedendo un punteggio massimo di punti 3 relativamente all'elemento di valutazione di cui al punto 6, lettera l).

Restano confermati i termini per la presentazione delle offerte.

Rivignano, 12 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Costantina Morson

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

Avviso di pubblico incanto per l'alienazione di un appartamento residenziale sito in Corso Italia a Ronchis.

Importo a base d'asta di lire 125.000.000, euro 64.557,11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2001 e della determinazione n. 947/2001 del 3 novembre 2001, esecutive a termini di legge,

RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione comunale (con sede in Corso Italia n. 72, telef. 0431/56014, telefax 0431/56481, e-mail: llpp@com-ronchis.regione.fvg.it), intende procedere all'alienazione, mediante asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 da esperirsi il giorno 11 dicembre 2001 alle ore 10.00

presso la sala consiliare, di un appartamento residenziale di proprietà comunale sito in Corso Italia civico 56/1, distinto in mappa del Comune di Ronchis al foglio 17, mappale 36 sub. 10, 7 e sub. 4 e 5 (parti comuni).

L'importo a base d'asta è di lire 125.000.000 (euro 64.557,11) come da perizia di stima redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico in data 8 febbraio 2001.

Il valore che determinerà l'offerta migliore sarà dato dall'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale (prezzo più alto).

Chiunque sia interessato dovrà far pervenire la propria offerta entro le ore 12.30 del giorno 10 dicembre 2001. Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunta a destinazione in tempo utile. Il bando di gara e la perizia di stima sono a disposizione presso l'Unità Organizzativa 4 (ex ufficio tecnico).

Responsabile del procedimento del presente appalto è il geom. Fausto Prampero telefono 0431/56752 negli orari di apertura al pubblico (mercoledì e sabato: ore 10.30-12.30).

Ronchis, lì 3 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

COMUNE DI TRIESTE
FONDAZIONE CRTRIESTE

Concorso di progettazione per la riqualificazione del «fronte mare» triestino - Bando a procedura ristretta.

1. Soggetto banditore: Comune di Trieste, con sede in piazza dell'Unità d'Italia, n. 4, c.a.p. 34121 (tel. 040/6751 - fax 040/6754932 - e-mail: www.comune.trieste.it). Il concorso di progettazione è finanziato dalla Fondazione CRTrieste.

2. Oggetto e finalità del concorso: oggetto del presente concorso è l'elaborazione di un progetto preliminare con l'obiettivo di definire il nuovo volto del «fronte mare» triestino, mediante la presentazione di proposte progettuali atte a qualificare l'area compresa tra la Lanterna e piazza della Libertà. Inoltre dovranno essere predisposte e formeranno oggetto di valutazione anche n. 5 proposte ideative interessanti i seguenti siti puntuali:

1) «Sistema Pescheria-ex Magazzino Vini-Piscina B. Bianchi»;
2) piazza Venezia;
3) Canale del Ponterosso;
4) area della Lanterna;
5) Stazione Marittima e il nuovo piazzale a mare.

Il costo stimato delle opere da progettare nell'ambito del progetto preliminare generale di riqualificazione delle Rive (con esclusione, quindi, degli interventi ideativi per i siti puntuali) ammonta a euro 45.964.664,02 (lire 89.000.000.000).

3. Natura del concorso: concorso di progettazione architettonica, a procedura ristretta (licitazione privata), in unico grado. La normativa di riferimento è quella stabilita dagli articoli 59 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4./ 5. a) Saranno selezionati ed invitati al concorso al massimo n. 20 concorrenti;

b) c) Ai fini della formazione della graduatoria dei n. 20 soggetti da invitare al concorso saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- per il curriculum professionale fino a 40 punti;
- per il merito tecnico dei 2 progetti proposti dai concorrenti tra i più significativi, fino a 40 punti (i 2 progetti non verranno presi in considerazione nella valutazione del curriculum);
- per la struttura organizzativa e per le attrezzature fino a 20 punti;

d) il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2001.

6. Soggetti ammessi al concorso: possono partecipare al concorso gli architetti ed ingegneri, singoli o associati nelle forme ammesse dalla legge ed iscritti negli Albi dei rispettivi Ordini professionali dei Paesi di appartenenza sottoindicati; società di professionisti e società di ingegneria ammesse nelle forme consentite dalla legge e raggruppamenti temporanei tra due o più dei soggetti precedenti da costituirsi nelle forme consentite dalla legge.

7.a) Criteri di valutazione del progetto generale preliminare:

1)	caratteristiche architettoniche	totale 30
2)	caratteristiche funzionali	totale 25
3)	caratteristiche tecniche	totale 25
4)	originalità ed innovazione delle soluzioni proposte	totale 10
5)	costo previsto per le opere	totale 10
	Totale complessivo	punti 100

b) Criteri di valutazione delle proposte ideative:

1)	caratteristiche architettoniche	totale 40
2)	caratteristiche funzionali	totale 30

3)	caratteristiche tecniche	totale 10
4)	originalità ed innovazione delle soluzioni proposte	totale 10
5)	costo previsto per le opere	totale 10
	Totale complessivo	punti 100

8. Membri della Commissione: i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice sono rinvenibili nel testo integrale.

9. Carattere vincolante delle determinazioni della Commissione: le determinazioni della commissione giudicatrice saranno vincolanti per l'ente banditore.

10 / 11. Esito del concorso e premi: sarà proclamato vincitore del concorso il concorrente che risulterà aver conseguito, nella valutazione del progetto preliminare generale delle Rive, il punteggio più alto. Al vincitore verrà attribuito un premio di euro 51.645,69 (lire 100.000.000).

A ciascuno dei concorrenti primi nelle graduatorie delle proposte ideative dei cinque interventi puntuali sarà attribuito il seguente premio:

1)	«Sistema Pescheria-ex Magazzino Vini-Piscina B. Bianchi»	euro 25.822,84 (lire 50.000.000)
2)	piazza Venezia	euro 10.329,14 (lire 20.000.000)
3)	Canale del Ponterosso	
4)	area della Lanterna	
5)	Stazione Marittima e nuovo piazzale a mare	

12. Aggiudicazione di contratti complementari: è facoltà dell'Ente banditore, in accordo con l'Autorità portuale di Trieste, ex articolo 59, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, affidare a trattativa privata l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto preliminare generale delle Rive, anche per lotti funzionali di intervento, con scomputo, dal relativo compenso, di quanto percepito in sede di concorso di progettazione. A tale fine l'affidatario dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in relazione al valore economico dell'incarico.

13. Altre informazioni: sono dettagliate nel bando di gara integrale reperibile al sito Web: www.comune.trieste.it. Il presente testo è redatto in conformità alla direttiva 88/295/CEE limitandone il testo a 650 parole e quindi non per esteso.

13.a) Quesiti e richieste di chiarimento: gli interessati potranno presentare richieste di chiarimento sul bando esclusivamente in forma scritta, che dovranno pervenire entro le ore 12.00 del sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione dei progetti, anche via fax o e-mail alla segreteria del concorso ai seguenti recapiti:

- Comune di Trieste - Area pianificazione territoriale - Passo Costanzi, 2- 34100 - Trieste (tel. n. 39 040 6754585; fax n. 39 040 366032; e-mail: concorsorive@comune.trieste.it.

Le lingue ufficiali del concorso sono l'italiano e l'inglese.

14. Data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 6 novembre 2001

Trieste, 6 novembre 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
CONTRATTI E GRANDI OPERE:
dott. Walter Toniati

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria manti di copertura capannoni n. 13 (cinema) e n. 20 (autorimessa/magazzino) n. 31 (autorimessa) presso la caserma «Forgiarini» di Tauriano.

Codice di gara: 247500.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria manti di copertura capannoni n. 13 (cinema) e n. 20 (autorimessa/magazzino) n. 31 (autorimessa) presso la caserma «Forgiarini» di Tauriano.

Importo a base d'asta lire 587.000.000 (euro 303.160,20) I.V.A. esente.

Categoria prevalente «OG1» per lire 570.000.000 (euro 294.380,43).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 16 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 7.

Ditte ammesse: n. 7.

Ditta aggiudicataria: Tresoldi S.r.l. con il ribasso del 12,95% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di rifacimento e/o adeguamento centrali termiche fabbricati vari presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Codice Gara: 247600.

Oggetto: Lavori di rifacimento e/o adeguamento centrali termiche fabbricati vari presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Importo a base d'asta lire 381.100.000 (euro 196.821,72) I.V.A. esente.

Categoria prevalente «OG11» per lire 314.000.000 (euro 162.167,46). Altra categoria «OS7» per lire 56.600.000 (euro 29.231,46).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 16 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 6.

Ditte ammesse: n. 4.

Ditta aggiudicataria: Sina Termotecnica S.r.l. con il ribasso del 16,66% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria manti di copertura casermette nn. 1-2, fabbricati nn. 4-5-9 e rifacimento infissi fabbricati nn. 4-5-9 presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Codice gara: 335000.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria manti di copertura casermette nn. 1-2, fabbricati nn. 4-5-9 e rifacimento infissi fabbricati nn. 4-5-9 presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Importo a base d'asta lire 1.093.500.000 (euro 564.745,62) I.V.A. esente.

Categoria prevalente «OG1» per lire 1.062.000.000 (euro 548.477,23).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 16 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 7

Ditte ammesse: n. 6.

Ditta aggiudicataria: Tresoldi S.r.l. con il ribasso del 11,75% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento camerate e servizi igienici della palazzina truppa n. 1 presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Codice gara: 343000.

Oggetto: Lavori di adeguamento camerate e servizi igienici della palazzina truppa n. 1 presso la caserma «De Carli» di Cordenons.

Importo a base d'asta lire 455.682.000 (euro 235.340,11) I.V.A. esente.

Categoria prevalente «OG1» per lire 443.000.000 (228.790,41).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 16 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 6.

Ditte ammesse: n. 5.

Ditta aggiudicataria: Coop Gess S.c.r.l. con il ribasso del 10,25% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

ISTITUTO REGIONALE «RITTMEYER»
PER I CIECHI
TRIESTE

Avviso di pubblico incanto per l'affidamento dei servizi assistenziali, di mensa, lavanderia e pulizia dell'ente.

Ente appaltante: Istituto regionale «Rittmeyer» per i ciechi - Trieste.

Categoria di servizio e descrizione: cat. n. 25 «Servizi sociali e sanitari» - num. rif. CPC 93.

Importo a base di gara: lire 5.600.000.000 (euro 2.892.158,63) I.V.A. esclusa.

Durata dell'appalto: 4 anni.

Richiesta documenti: Segreteria dell'Ente, viale Miramare 119 - Trieste (Tel. 040 4198911 Fax 040 4198925).

Termine ultimo del ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2001.

Indirizzo: Istituto regionale «Rittmeyer» per i ciechi - viale Miramare 119 - 34136 Trieste.

Data di invio e ricevimento bando Gazzetta CEE: 26 ottobre 2001.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell'Ente dott. Andrea Fortunato.

IL SEGRETARIO:
dott. Andrea Fortunato

COMUNE DI AMARO
(Udine)

Avviso di riadozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per gli insediamenti produttivi - zona D1a.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che con delibera consiliare n. 28 del 21 settembre 2001, il Comune di Amaro ha riadottato il Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano delle aree per insediamenti produttivi, zona D1a di interesse regionale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante sopra citata sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Amaro, 29 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Renato p. i. Zoffo

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano particolareggiato dell'area Casello Autostradale in comune di Amaro - zona D1b.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che con delibera consiliare n. 29 del 21 settembre 2001, il Comune di Amaro ha adottato la variante n. 2 al Piano particolareggiato dell'area del Casello Autostradale, Zona D1b.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante sopra citata sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Amaro, 29 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. i. Renato Zoffo

COMUNE DI ARTA TERME
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO GENERALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. La Comunità locale di Arta Terme ordinata in

Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autonoma.

2. Il Comune di Arta Terme rappresenta la comunità locale insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico.

3. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.

4. Il Comune di Arta Terme è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso l'attività di associazioni di cittadini e organizzazioni di volontariato.

5. Il Comune rappresenta altresì la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

Art. 2

Sede popolazione e territorio

1. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale detto Municipio situato in Arta Terme, capoluogo.

2. Gli Uffici ed i Servizi amministrativi sono ubicati in tale sede.

3. In tale sede, di norma, si riuniscono gli organi istituzionali.

4. Le insegne ufficiali del Comune sono costituite:

a) dallo stemma, riconosciuto con decreto del Re Vittorio Emanuele III del 24 febbraio 1938, nel quale, quanto raffigurato, risulta così descritto: «partito: al primo d'azzurro troncato da un filetto di nero; sopra il destrocherio vestito di marrone, tenente un giglio al naturale; sotto tre stelle d'argento disposte due-uno; al secondo di rosso al leone di San Marco d'oro senza aureola». Lo stemma è poi circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati alla base da un nastro di colore rosso.

b) dal gonfalone, riconosciuto con lo stesso decreto di cui sopra, in drappo di colore azzurro, ornato da ricami d'argento e caricato dello stesso sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento «Comune di Arta Terme». Le parti in metallo ed i nastri sono argentati.

5. Il territorio di pertinenza del Comune di Arta Terme, classificato montano ad ogni effetto di legge, ha la superficie di Kmq. 43,02 (ha 4.302).

6. La Comunità comunale è costituita dalla popolazione del capoluogo, delle frazioni di: Avosacco, Cabia, Cedarchis, Lovea, Piano d'Arta, Piedim, Rivalpo e Valle e dalle località di Lavoreit, Plan di Cocés, Chiarsò, Rosa dei Venti, D'Inquam e Rinch.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3

Gestione risorse del turismo e del termalismo

1. Nell'esercizio delle funzioni di cura e sviluppo dell'economia del proprio territorio, il Comune riconosce carattere prioritario alle risorse termali e turistiche. L'azione programmatico-amministrativa dei suoi organi deve essere pertanto indirizzata ad assicurare all'impianto termale ed alle sue strutture, le forme e modalità di gestione economicamente più vantaggiose per il potenziamento dell'occupazione e delle attività turistico-ricettive che interessino l'ambito del territorio comunale e comprensoriale, al fine di assicurare alla Comunità locale il più elevato grado nella qualità della vita.

2. Il Comune promuove lo sviluppo delle proprie peculiari risorse termali e turistiche con specifiche iniziative rivolte al mercato regionale, nazionale ed estero, intese a valorizzarne le caratteristiche e le peculiarità medico-scientifico-curative.

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Comune favorisce la realizzazione di convegni, congressi, manifestazioni di carattere culturale, medico-sportive e ricreative. Tali iniziative si svolgono nell'ambito di una programmazione generale che prevede, come fascia di utenza, anche la popolazione residente. Al fine di promuovere tali obiettivi il Comune potrà compartecipare a società pubblico-private per la gestione di strutture a finalità economiche ricreative o di svago.

4. Il Comune, di concerto con le strutture sanitarie territoriali e nazionali, gli ordini professionali e gli Istituti universitari pertinenti, poichè ritiene che il termalismo costituisca oggi un efficace strumento di tutela della salute in sede preventiva e/o riabilitativa, promuove la più vasta azione di ricerca scientifica e di propaganda informativa sulle proprietà terapeutiche delle cure termali, in concorso con la Regione, la Comunità montana, le Aziende per i Servizi Sanitari, gli Enti pubblici e le Associazioni locali e territoriali.

Art. 4

Qualità della vita

1. Il Comune, nell'ambito delle sue specifiche competenze ed in collaborazione con le strutture esistenti sul territorio, promuove la qualità della vita dei propri cittadini, al fine di concorrere a garantire il diritto ai servizi sociali, con particolare riguardo alla istruzione (pubblica e privata), alla cultura, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, turistiche ed

all'assistenza sociale, con particolare riguardo per gli anziani, i minori, gli inabili o invalidi per svantaggi fisici o psichici.

2. Il Comune promuoverà anche la prevenzione delle tossicodipendenze, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni preposti.

3. Il Comune concorre altresì e nelle forme ritenute più efficaci, a promuovere la salute dei cittadini, tutelandoli dalle conseguenze negative che agli stessi potrebbero derivare dall'insalubrità del posto di lavoro, dagli inquinamenti, dalle calamità naturali e dalle varie possibili situazioni di estremo pericolo per la pubblica incolumità.

4. Il Comune promuove, con progetti e iniziative, la socialità e la vita di comunità con particolare riferimento agli anziani e ai giovani, anche destinando a tali finalità idonee strutture.

5. Il Comune fonda la propria azione sociale sul valore della pace e della pacifica convivenza tra popoli e culture (Interculturalità).

6. Il Comune favorisce la compartecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri soggiornanti, estendendo anche agli stessi forma contributive, assistenziali e di informazione previste da norme e Regolamenti in vigore.

Art. 5

Tutela patrimonio culturale, naturale, storico ed artistico e promozione delle attività sportivo-ricreative e del tempo libero

1. Il Comune riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.

a) Il Comune concorre a rimuovere le cause che ne possono ostacolare il rispetto dell'obbligo scolastico ed adotta misure atte a garantire la più ampia possibilità, di accesso alle scuole di ogni ordine e grado.

b) Il Comune riserva particolare tutela al patrimonio culturale individuabile nelle sue forme popolari maggiormente espressive come la lingua locale, gli usi, i costumi e le tradizioni.

c) Nello spirito di quanto previsto con il precedente punto b), il Comune di Arta Terme valorizza la lingua friulana, favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente naturale.

a) In tale prospettiva promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di ogni possibile e funzionale recupero del patrimonio abitativo e di un ordinato sviluppo di nuovi insediamenti compatibili, per tipologia, destinazione ed utilizzo, alle peculiarità del territorio.

b) Promuove la difesa e la valorizzazione delle zone inserite nel P.U.R. quali ambiti di tutela ambientale e di arricchimento faunistico.

3. Il Comune tutela altresì il proprio patrimonio storico, artistico ed ambientale, ne cura l'opera di conservazione e ne rende possibile la conoscenza e la fruizione alla collettività, per contribuire a rendere attuale una maggiore consapevolezza del valore di tali risorse, anche in rapporto alle esigenze di coordinamento e supporto alle attività inerenti le funzioni di sostegno del termalismo e del turismo, così come delineate al precedente articolo 3 del presente Statuto.

4. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni locali e le pubbliche istituzioni, cura la promozione e l'avviamento alla pratica dell'attività sportiva, soprattutto a livello giovanile, considerata in tutte le sue forme ed applicazioni e nell'ambito di attività esercitate, o a soli fini ricreativi e come valida opportunità d'utilizzo del tempo libero, oppure per conseguire una preparazione finalizzata alla competizione. Nell'ambito della promozione e creazione dei servizi attinenti la pratica dell'attività sportiva, per quanto ed ove prescritto, il Comune tutelerà il servizio di medicina sportiva.

5. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune promuove:

- la costituzione di Associazioni culturali, sportive e ricreative;
- la realizzazione di strutture, servizi e di aree o spazi funzionali alle esigenze della pratica sportiva e del tempo libero;
- la sensibilizzazione al valore del patrimonio storico-culturale ed ambientale da realizzare sia con l'utilizzo delle moderne forme di divulgazione ed informazione, sia con il sostegno delle affini attività didattiche educative e formative della scuola.

6. Con Regolamento a parte saranno disposte le modalità di concessione in uso temporaneo delle strutture e degli impianti pubblici esistenti, si definiranno, quando previsti, gli oneri d'esercizio e manutenzione, nonchè i termini relativi alla disponibilità di servizi di carattere culturale.

Art. 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune sovrintende ad un organico assetto del territorio curando il rispetto dei propri programmi di sviluppo degli insediamenti umani, la distribuzione organica delle infrastrutture sociali e turistico-commerciali e, qualora richiesto, la disponibilità e la finalizza-

zione delle risorse vincolate al beneficio degli usi civici. Il Comune sostiene l'attività agricola ed ogni altra attività che contribuisca a salvaguardare il patrimonio ambientale del proprio territorio.

2. In rapporto alle esigenze abitative ed al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione, realizza Piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anche tramite gli Enti o Istituti a ciò preposti.

3. Nel contesto urbanistico del territorio favorisce una funzionale ed omogenea collocazione delle attività produttive, con particolare riguardo, ai rispettivi ruoli economici e sociali.

4. Predispone e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità riconosciute in sede di redazione ed approvazione dei rispettivi Piani pluriennali.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle necessità di movimento della popolazione residente, con particolare riguardo alla mobilità per ragioni di lavoro e di frequenza scolastica.

6. Predispone idonei piani operativi riferiti sia alla dotazione delle attrezzature e dei materiali previsti, sia alla disponibilità di personale tecnico e di volontari, per rendere possibile un pronto intervento in caso di calamità.

7. Al Sindaco compete il controllo e la vigilanza nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia, e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti per le violazioni riscontrate.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune di Arta Terme riafferma la propria peculiarità turistico-termale e la centralità di questo Comune per uno sviluppo economico sostenibile della Valle del But incentrato su un armonioso equilibrio tra turismo e ambiente.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce una razionale organizzazione dell'apparato distributivo per rendere lo stesso funzionale e rispondente alle esigenze dei consumatori.

3. Tutela lo sviluppo dell'artigianato, in tutte le sue forme ed espressioni, della produzione e confezione di prodotti peculiari, tipici della tradizione locale; adotta iniziative atte a sostenerne l'attività e la diffusione al fine di consentire la più proficua collocazione dei prodotti e la più equa remunerazione degli addetti al settore.

4. Sostiene, con il necessario coordinamento tra gli Enti preposti, le rappresentanze territoriali di categoria ed i singoli imprenditori, lo sviluppo dell'attività in agricoltura e nell'ambito delle attività agro-silvo-pastorali, condotte in forma singola o associata a vario titolo, salvaguardando le aziende a carattere familiare, la proprietà coltivatrice e la specifica professionalità nel settore.

5. Ai fini della gestione dei beni sílvo-pastorali di proprietà, il Comune può costituirsi in Consorzio con altri Comuni, oppure provvedere alla gestione mediante Azienda speciale consorziale, ai sensi della specifica legge di settore n. 3267 del 30 dicembre 1923.

Art. 8

Servizi civili a carattere sociale: anziani e famiglia

1. Il Comune promuove l'estensione ed il miglioramento organizzativo dei servizi civili essenziali favorendo per quanto possibile ed in rapporto al consistente numero delle persone anziane con difficoltà di movimento, l'estensione dell'assistenza sanitaria domiciliare e la conservazione, nel territorio montano, del presidio ospedaliero.

2. Il Comune riconosce la rilevanza sociale dell'istituzione familiare e consente alla stessa un'adeguata disponibilità dei servizi assunti nei propri programmi per favorire ovunque un suo funzionale rapporto con le risorse del territorio e le pubbliche istituzioni.

Art. 9

Commissione pari opportunità

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. La costituzione di una commissione per le pari opportunità viene individuata come un utile strumento operativo finalizzato a rendere efficaci le iniziative volte ad eliminare le differenze e/o le discriminazioni in evidente contrasto con il riconoscimento di cui al primo comma.

3. In conformità con le disposizioni dell'articolo 6 comma 3, del Testo Unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vanno stabilite norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e danna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli Organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti;

4. Compiti e funzioni della commissione di cui trattasi saranno definiti con apposito Regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Principi generali

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 11

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, gli Statuti delle unioni dei Comuni e i Regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

m) ai sensi dell'articolo 42 comma 3 del Testo Unico 267/2000 il Consiglio comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo dell'anno precedente sull'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale, adottando specifica delibera consiliare.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.

2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, dopo essere state istruite dagli Uffici competenti ed acquisiti i pareri eventualmente prescritti.

Art. 13

Attribuzioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli Uffici del Comune Aziende speciali e istituzioni se consentito dai relativi Regolamenti e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati.

2. Il Consigliere comunale può presentare proposte di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio.

3. Nel caso di proposte di deliberazioni che comportino spese, debbono essere indicati anche i mezzi

necessari che si prevedono di impegnare per farvi fronte.

4. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate in segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.

5. Il Consigliere comunale può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, al Comune.

6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, salvo altri oggetti che il Sindaco ritenga di inserire nell'ordine del giorno.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

9. Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il Regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l'evento pregiudizievole.

a) In tale ambito, nel Regolamento vengono previsti i casi di seduta e/o votazione segreta.

10. Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del Consiglio, viene assunta con votazione palese, salvo quanto indicato al comma precedente e nei casi espressamente previsti da leggi speciali.

11. Il numero dei Consiglieri comunali elettivi è attribuito dalla legge.

12. Per gli adempimenti previsti dalla legge, le funzioni di Consigliere anziano sono svolte dal Consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di voti.

13. In caso d'impedimento dello stesso, viene ritenuto Consigliere anziano il secondo degli eletti, e così di seguito.

14. Il Consigliere comunale, oltre i casi previsti dalla legge, può decadere dalla carica quando, senza giustificato motivo, si assenta da una intera sessione ordinaria.

a) La proposta di decadenza si esercita d'Ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio comunale.

b) Entro tale termine il Consigliere interessato può far valere le cause giustificative delle assenze, anche attraverso la presentazione di eventuali documenti probatori.

15. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.

16. Nel corso della legislatura, un Consigliere può dissociarsi, con dichiarazione, dal proprio gruppo di appartenenza.

17. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente, le funzioni di capogruppo.

a) In mancanza di tale designazione, detta funzione viene esercitata dal Consigliere candidato Sindaco e in subordine dal Consigliere con il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

18. Il Consiglio comunale, nel rispetto del criterio proporzionale, istituisce Commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini.

a) Con apposito Regolamento ne determina i poteri, ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

b) Ai lavori delle Commissioni possono partecipare di diritto il Sindaco ed i Consiglieri.

19. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

a) Le proposte di modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono sottoposti all'esame del Consiglio.

b) Ai lavori di tale Commissione partecipa il Segretario comunale o un Funzionario da lui delegato, secondo l'oggetto del Regolamento.

c) Nelle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

20. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.

a) A tal fine la Commissione a ciò costituita, può richiedere al Revisore dei Conti, ed ai responsabili degli Uffici e dei servizi del Comune, tutti i dati e le informazioni inerenti la verifica che s'intende effettuare.

b) Il Presidente della Commissione segnala al Sindaco le questioni di particolare rilevanza e riferisce, almeno due volte all'anno, al Consiglio comunale.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 14

Principi generali

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti alla norme di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici

devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 15

Elezione e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 membri denominati Assessori. Gli Assessori devono possedere anche i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La nomina e i casi di decadenza e revoca degli Assessori, i limiti alla reiterazione della nomina alla carica sono contemplati dalla legge.

3. Gli Assessori possono essere nominati tra persone non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli assessori non Consiglieri comunali sono invitati e partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.

5. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui uno con le funzioni di Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

Art. 16

Attribuzioni agli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine d'impartire, tramite il Segretario comunale, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare con efficacia e nei tempi stabiliti, gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 17

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è competente in merito a: l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le piante organiche e le relative variazioni, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, la nomina delle Commissioni concorsuali.

Art. 18

Il Vice Sindaco

1. L'Assessore nominato Vice Sindaco:

a) riceve, al pari dell'altro Assessore, deleghe da parte del Sindaco;

b) svolge le funzioni del Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione temporanea di questi dall'Ufficio;

c) svolge le funzioni del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di questi sino alla elezione del nuovo Consiglio.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 19

Competenze e funzioni

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune e cura gli interessi generali della popolazione. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Compete inoltre al Sindaco:

a) impartire le direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi e dell'attività amministrativa;

b) verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio;

c) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli Assessori e l'attività dei vari Uffici;

d) delegare agli Assessori, e ai Consiglieri, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, o riunioni;

e) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge i compiti affidatigli dalla legge.

4. Le funzioni vicarie del Sindaco sono da questi delegate ad un assessore comunale che assume la denominazione di Vice Sindaco.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (ove previsto nella pianta organica) e di collaborazione esterna con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti locali, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento comunale.

7. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 267/2000 e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'Ufficio.

La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

8. Nomina o revoca gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 20

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli Uffici verrà disciplinato con apposito Regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore (se nominato) ed ai Responsabili di Servizio, secondo i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro:

a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in unità operative multiple o singole;

c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

d) la costituzione di un Ufficio per la qualità all'interno dell'organizzazione comunale;

e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

g) fissando gli orari dei servizi aperto al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 21

Il Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività;

c) svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura direttamente, od anche a mezzo di Funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

3. Al Segretario compete in particolare:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;

b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;

f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai Consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonchè le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

g) l'esercizio del potere disciplinare nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale del personale;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei Servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

l) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 22

I Responsabili di Servizio

1. Viene definito Responsabile di Servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purchè non inferiore alla sesta qualifica funzionale, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.

2. Il Responsabile del Servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco ad altro dipendente operante nella struttura in possesso della relativa professionalità e, in via residuale, con il Segretario.

3. Spetta ai Responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.

5. Spettano ai Responsabili di Servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore generale (se nominato).

5. Sono attribuiti ai Responsabili di Servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare:

a) la stipulazione dei contratti;

b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni edilizie.

6. Le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.

7. L'Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di avvalersi del Segretario comunale in base all'articolo 97, comma 4) del decreto legislativo 267/2000, nell'eventualità che si riscontrino e si dimostri l'irrimediabile mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, può, anche al fine di operare un contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29/1993 e all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000, attribuendo ai componenti la Giunta comunale, la responsabilità di specifici Uffici e Servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato con apposita deliberazione da adottare, ogni anno, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie

scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

Art. 24

Il personale

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli Uffici e dei Servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal Regolamento generale del personale comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e regionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal Regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

a) la durata che potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi;

e) la possibilità di avvalersi del lavoro interinale, secondo le procedure di cui alla legge 196/1997, per particolari e motivate esigenze individuate dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa o con personalità giuridica, che concorrono alla gestione di Servizi comunali a domanda individuale, che perseguano finalità, anche su base frazionale, scientifiche, culturali, scolastiche, educative, religiose, di promozione sociale, economica e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, culturale, di assistenza sportive e del tempo libero.

2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni e degli Enti con personalità giuridiche operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi al servizio della collettività.

3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al punto 1, predeterminando modi e forme con atti consiliari.

4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed i procedimenti per l'iscrizione al registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni ed Enti l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre che ai finanziamenti erogati dal Comune.

5. Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini al livello di frazione con funzione consultiva; inoltre valorizzerà su base comunale la consulta degli anziani e quella dei giovani, le cui attività saranno determinate da appositi Regolamenti.

6. Il Comune riconosce alle frazioni, qualora non rappresentate nel Consiglio comunale, il diritto di partecipazione del Presidente della consulta frazionale o suo delegato, alle audizioni della Giunta municipale quando si trattano argomenti della frazione stessa.

Art. 26

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 25, comma 5°, vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dev'essere unitaria;

b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per frazione.

2. La richiesta di indizione delle elezioni per la con-

sulta frazionale deve essere espressa da almeno il 33% dei residenti della frazione interessata.

3. Con apposito Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle consulte frazionali.

4. La cadenza sarà stabilita da apposito Regolamento.

Art. 27

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, le associazioni e le organizzazioni di cui agli articoli 25 e 26, possono rivolgere all'Amministrazione comunale, proposte di deliberazioni, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A istanze, petizioni e proposte viene data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

3. Apposito Regolamento disciplinerà l'iter delle istanze, petizioni e proposte e l'organo preposto a trattarle e quello a fornire risposte.

Art. 28

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei procedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 29

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive variazioni e modificazioni.

Art. 30

Referendum

1. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri o il 20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n) della legge 142/1990.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Il Consiglio e la Giunta comunale - ciascuno negli ambiti della propria competenza - dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

Art. 31

Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, viene effettuata nella seguente forma:

a) in economia;

b) in concessione a terzi, anche per mezzo dell'istituto del project financing, così come regolato dalle leggi regionali del settore.

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria in conformità con quanto disposto dall'articolo 116 del Testo Unico degli Enti locali.

2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

3. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.

Art. 32

Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 31 comma 3°, viene disposto dal Consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione.

Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

a) l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato;

b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

c) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;

d) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;

f) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;

g) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;

h) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

i) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

l) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;

m) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica, si procederà in base alla normativa regionale in materia di project financing.

Art. 33

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può prevedere che l'esercizio di Servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

3. Organi dell'istituzione sono: Il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati dal Sindaco tra soggetti estranei all'Amministrazione ed in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato passivo e con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza dell'istituzione e in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

7. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Sindaco tra le persone aventi i requisiti previsti dal Regolamento.

8. Il Consiglio comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 34

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia o della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le società di trasformazione urbana sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 120 del Testo Unico degli Enti locali.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 35

Associazione e cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l' attuazione di opere o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e gli eventuali altri Enti pubblici interessati.

Art. 36

Ente territoriale

1. Il Comune di Arta Terme, richiamandosi alla Comunità carnica, si riconosce nella Comunità montana della Carnia o in quella di maggior dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa e nell'istituendo circondario dell'Alto Friuli, attivandosi per l'iniziativa prevista dall'articolo 113 della Costituzione per la realizzazione della Provincia dell'Alto Friuli.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare all'Ente comunitario l'esercizio di funzioni del Comune.

3. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 37

Convenzioni

1. Il Comune, per l'espletamento di servizi o funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni, con la Provincia, o con altri Enti pubblici, apposite convenzioni, nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti e/o contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Al fine di favorire, per l'intera Valle del But e Chiarsò, una gestione efficiente del territorio e dei servizi, oltre che ai fini del coordinamento degli interventi nei settori dell'attività istituzionale, auspica l'istituzione di una «Conferenza permanente della Val But e Chiarsò».

Art. 38

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più Servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente articolo 37.

3. Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui al Testo Unico degli Enti locali e le norme dello Statuto.

Art. 39

Unioni di Comuni

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta dei servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificatane l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una unione con i Comuni contermini.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. All'Unione si applicano le norme regionali in materia.

Art. 40

Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere ed interventi o di programmi d'intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, determinando tempi e modalità delle azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di Accordi di programma con le Amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i Servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i

Servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei Servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i Servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Il Comune effettua attività tributaria e gli atti normativi relativi, sulla base dei principi dettati dalla legge 212 del 27 luglio 2000 ed alle norme regionali adeguate alle norme fondamentali nella medesima legge.

Art. 42

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e ai Revisori del conto nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento di contabilità.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma 5 e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 43

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'Amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno nominati da apposito Regolamento.

Art. 44

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge con votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica un Revisore scelto tra gli esperti di cui all'articolo 234, 2° comma del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000.

2. Non possono essere eletti Revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale. Valgono per il Revisore le norme di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'articolo 236 del Testo Unico 267/2000.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quanto si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

6. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7. Il Revisore inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli Uffici e Servizi, secondo le norme del Regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli Uffici (settori unità operative);

b) elaborazione di indici di produttività.

La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella ge-

stione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi Regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i Regolamenti comunali in vigore.

Art. 46

Modifiche dello Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 47

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da Regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(Adottato con deliberazione consiliare n. 98 del 19 dicembre 2000, modificato con deliberazioni consiliari n. 32 del 2 agosto 2001 e n. 51 dell'1 ottobre 2001; approvato dal CO.RE.CO. il 22 ottobre 2001 (ai n.ri 31230 di prot. e n. 4585 di Reg.).

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Bradaschia».

IL CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del giorno 31 agosto 2001 è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Bradaschia».

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Legge 285/1997. Approvazione del Piano territoriale d'intervento per il triennio 2001-2003 e Accordo di programma. Ambito 4.3 del Cividalese. Deliberazione della Giunta 30 maggio 2001, n. 157. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 285/1997 «Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, convocata in data 28 maggio 2001, con il quale, all'unanimità, si approva il Piano d'intervento per il triennio

2001-2003, i Progetti e il Piano economico con copertura finanziaria per l'ambito del Cividalese;

PRESO ATTO che in tale data, al termine della Conferenza dei Servizi, è stato sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione del 2° Piano triennale 2001-2003 degli interventi previsti dalla legge 285/1997, da parte dei soggetti istituzionali, pubblici e privati e del terzo settore coinvolti;

VISTO lo Statuto comunale e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

DELIBERA

Di approvare il Piano territoriale d'intervento per il triennio 2001-2003, ai sensi della legge 285/1997 e l'Accordo di programma sottoscritto dai soggetti interessati, documentazione depositata agli atti degli uffici competenti.

Cividale del Friuli, 30 maggio 2001

IL SINDACO:
dott. Attilio Vuga

Estratto dell'Accordo di programma per l'attuazione del 2° Piano triennale degli interventi previsti dalla legge 285/1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza - triennio 2001-2003. Ambito 4.3 del Cividalese.

Si comunica che in data 28 maggio 2001 è stato sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione del 2° Piano triennale degli interventi previsti dalla legge 285/1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, per il triennio 2001-2003, nell'Ambito 4.3 del Cividalese.

I soggetti pubblici firmatari del presente Accordo sono:

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano; Comunità montana «Valli del Natisone»; Provincia di Udine; Provveditorato agli Studi Udine; Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»; Ufficio centrale per la Giustizia Minorile - Ufficio Servizio sociale Minorenni di Trieste; Istituti Comprensivi Statali di San Pietro al Natisone; Premariacco; Pavia di Udine - Scuole di Buttrio; Convitto Nazionale «P. Diacono»; Scuola Media Statale di Cividale del Friuli, Manzano e San Giovanni al Natisone; Direzioni Didattiche di Cividale del Friuli e di Manzano.

I soggetti pubblici e privati firmatari dell'Accordo, che collaborano alla realizzazione del Piano sono:

Centro formazione professionale di Cividale del Friuli; UNICEF - Comitato Provinciale di Udine; SOMSI di Cividale del Friuli; ITAS e ITC di Cividale del Friuli; IPSIA di Cividale del Friuli; Coop. Soc. Angela Merici di Cividale del Friuli;

I soggetti privati del Terzo settore firmatari dell'Accordo, che hanno collaborato alla predisposizione dei Progetti, sono:

Associazioni «Krocus» di Cividale del Friuli; «Piccoli Passi» di Udine; Società di Servizi «Econsulting» di Codroipo; Cooperative «Damatrà» di Udine; «Il Vivaio del Sole» di Fagagna; «Insieme» di Feletto Umberto (Tavagnacco); «Orizzonte» Soc. Coop a r.l. di Udine; «Aracon» di Udine; «C'era una volta» di Udine; «Codess» di Udine; Ditte «Cosmoteatro» di Cividale del Friuli; D.O.F. di Passons - Pasian di Prato; Libera professionista dott.ssa Tiziana Perini di San Leonardo; Consulta Zonale di Pastorale Scolastica.

Il Piano attuativo prevede, nel triennio 2001-2003 la realizzazione di n. 9 Progetti:

1) Giove - Progetto a sostegno del ruolo e delle capacità genitoriali;

2) Nettuno - Gruppi motivazionali d'ascolto per gli alunni delle Scuole Medie;

3) Luna - (prosecuzione Progetto Arcobaleno per promuovere la cultura dello «star bene a scuola»);

4) Plutone - Gruppi socio-educativi per alunni della Scuola media;

5) Venere - Centri di aggregazione per minori 0-2 anni;

6) Mercurio - Scuola aperta, scuola integrata. Ludoteche;

7) Marte - Progetto a favore dell'aggregazione adolescenziale e giovanile. Ludoteche;

8) Urano - Progetto di integrazione socio-culturale nell'ambito scolastico;

9) Saturno - Progetto per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

È istituito il «Punto Monitor» per il monitoraggio e la verifica dei risultati ottenuti. I Progetti e il Piano saranno sottoposti a valutazioni in itinere e finali.

Le risorse finanziarie previste per la realizzazione del Piano, nel triennio 2001-2003, sono pari a lire 1.201.957.500 (euro 620.759,25).

Il Piano territoriale, parte integrante dell'Accordo di programma, è depositato agli atti del Comune di Cividale del Friuli, presso l'Ufficio dell'ambito socio-assistenziale.

IL SINDACO:
dott. Attilio Vuga

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso ad opponendum ai creditori relativo ai lavori di sistemazione dei punti neri lungo la S.P. «di Tremeacque».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999,

INVITA

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa D'Andrea Aldo con sede in Pordenone, viale Aquileia n. 27, esecutrice per conto della Provincia di Pordenone dei «Lavori di sistemazione dei punti neri lungo la S.P. di Tremeacque» - Intervento n. 3 in Comune di Pasiano di Pordenone, assunti con contratto in data 31 agosto 2000 rep. n. 4233, registrato a Pordenone il 9 settembre 2000 al n. 3586 Mod. I, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non saranno più tenuti conto, in via amministrativa, i titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Pasiano di Pordenone, lì 29 ottobre 2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Carlo Cescutti

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al P.R.P.C. Zona artigianale Sottoviotta.

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 86 del 2 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. Zona artigianale Sottoviotta e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

S. Daniele del Friuli, 6 novembre 2001

IL SINDACO:
prof. Paolo Menis

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso ad opponendum nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori di completamento agli interventi di realizzazione di tratti di rete fognaria nel capoluogo e frazioni.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

In conformità all'articolo 189 del D.P.R. n. 554 di approvazione del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 189 e successive modifiche ed integrazioni, dovendosi procedere al collaudo dei lavori di completamento agli interventi di realizzazione di tratti di rete fognaria nel capoluogo e frazioni, eseguiti dall'impresa «Nardone Remo S.a.s.» di San Vito di Fagagna, in base al contratto d'appalto n. 831 di rep. per Segreteria comunale del 22 marzo 1999 e registrato a Udine il 2 aprile 1999 n. 1672,

INVITA

Tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'Impresa appaltatrice per occupazione permanenti o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni arrecati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione l'entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.

San Vito di Fagagna, 5 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
(firma illeggibile)

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di realizzazione e straordinaria manutenzione fognature, depuratori e opere viarie.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

Che, avendo la ditta Edil Coke S.r.l. con sede a Colloredo di Monte Albano, via F. Ellero n. 9/3, appaltatrice dei lavori per la realizzazione e straordinaria manutenzione fognature, depuratori e opere viarie, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di deposito nella Segreteria comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo per la realizzazione della rete idrica in via Somplago e Tolmezzo in frazione Alesso.

- Espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni).

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 294 del 22 ottobre 2001, esecutiva, con la quale veniva avviato il procedimento di espropriazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 e seguenti della legge 20 ottobre 1971 n. 865, per i lavori in oggetto, ed in attuazione alla stessa;

VISTO l'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria comunale, per quindici giorni consecutivi, i seguenti atti:

1) relazione;

2) copia delibere di G.M. n. 314/1999, 94/2000, 402/2000;

3) estratto del piano regolatore generale comunale vigente e articolo 14 N.A.;

4) Piano parcellare di esproprio e aggiornamento;

5) decreto di occupazione;

6) notifica del decreto di occupazione;

7) verbali stato di consistenza immobili ed immissione in possesso relativi ai beni da espropriare per la realizzazione delle opere in oggetto;

8) frazionamento particella n. 154.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione di tali atti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine massimo di giorni 15, decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia del presente avviso sarà notificata alle ditte espropriate nelle forme di legge.

Trasaghis, 5 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL TECNICO COMUNALE:
p.i. Gianni Marcuzzi

FRIULIA-LIS S.p.A.
FINANZIARIA REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO
SOCIETA' PER AZIONI
UDINE

Legge regionale 26/1995, Capo 3°. Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali. Invito per la presentazione delle domande.

PREMESSO che la legge regionale 26/1995 all'articolo 8, comma 3 al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, attraverso operazioni di locazione finanziaria, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis S.p.A. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto un nuovo stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A.,

rendendo così disponibili complessivamente lire 7,5 miliardi;

COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle condizioni in seguito indicate e invita i soggetti interessati a presentare le domande, su apposito modulo fornito dalla Friulia-Lis S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - via Liruti n. 18 - 33100 Udine, tenendo conto dei criteri e delle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 giugno 1997 n. 1808 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni, integrate da quanto previsto nella Convenzione tra la Friulia-Lis S.p.A. e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

Art. 1

Imprese finanziabili

Sono finanziabili le piccole e medie imprese industriali in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997 n. 26.

Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali in materia di aiuti di Stato.

Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative secondo la normativa antimafia.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Art. 2

Operazioni finanziabili

Sono finanziabili:

1) Contratti di locazione, finanziaria (leasing), mobiliare, della durata massima di anni 5. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 500.000.000, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
2) Contratti di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, della durata massima di anni 8. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 1.500.000.000, per operazione.

Fino all'importo complessivo di 1.500 milioni potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla Friulia-Lis S.p.A., applicando alla differenza le condizioni correnti di Istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, nè quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla Società di leasing (operazioni di lease-back).

Art. 3

Tasso da applicare

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing sarà pari all'Euribor 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura delle variazioni dell'Euribor 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

Art. 4

Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1) di non cedere il contratto di locazione a terzi;
2) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
3) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
4) di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Friulia-Lis S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Friulia-Lis S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato con facoltà della Friu-

lia-Lis S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

Art. 5

Priorità

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la Friulia-Lis S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla Friulia-Lis.

Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

1) domande presentate da piccole imprese;

2) domande presentate da medie imprese.

Udine, 30 ottobre 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
dott. Giorgio Austoni

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico relativo a n. 1 posto di dirigente amministrativo per la S.O. economico-finanziaria. Riapertura dei termini.

In esecuzione della deliberazione del 29 ottobre 2001 del Direttore generale, sono aperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente amministrativo per la S.O. economico-finanziaria

Requisiti specifici di ammissione (articolo 70, D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483).

a) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del S.S.N. nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Prove di esame: (articolo 72, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.

Prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di servizio.

Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonchè sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea.

b) Idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d) Iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sia-

no esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500 (euro 3,87), in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - III piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunica-

zione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare

nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal Bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3, Trieste, tel. 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34100 Trieste

...l... sottoscritt...(a)

CHIEDE

Di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...post...di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a ....via .... n ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana

☐ SI ☐ NO

ovvero:

- di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .... ;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt...nelle liste elettorali del Comune di .... ;

ovvero:

- di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione):..................................;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università) .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) ....presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di .... ;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina di .... e se conseguita o meno ai sensi del decreto legge 257/1991 ....e relativa durata del corso............................;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):...;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: ....(d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....(allegare documentazione probatoria);
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 165/2001, il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuato sulla seguente .... (indicare obbligatoriamente tra quelle proposte nel bando);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott. ....

via/piazza .... n...........

telefono n. ....

c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti della dirigenza del ruolo sanitario.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia - ex 1° livello - riservato al personale beneficiario della legge 401/2000.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 30 ottobre 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Revoca e indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.

In attuazione del decreto del Direttore generale n. 389 del 9 ottobre 2001 è revocato ed indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: medici

Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: chirurgia generale.

Sono di seguito riportati:

- la normativa di legge;

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia.

In attuazione del decreto del Dirigente del Centro di risorsa struttura operativa politiche del personale n. 961 del 16 ottobre 2001 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: medici

Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: ostetricia e ginecologia.

Sono di seguito riportati:

- la normativa di legge;

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e dell'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 156/2000 soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;

- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesco), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego -

con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;

il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile (rif.punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la Funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti

della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4) Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5) Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo lire 7.500 (3,87 euro)

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - fraz. Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30-14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della Riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del Bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ...... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
  conseguito il .... presso (Università): ....;
- specializzazione nella disciplina di ....
  conseguita il .... presso (Università): ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  • iscritt... all'Albo dell'Ordine dei Medici della provincia di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

....

(firma autografa non autenticata)

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di farmacista collaboratore, VIII q.f.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di farmacista collaboratore, VIII q.f.

Titolo di studio richiesto:

a) laurea in farmacia;

b) possesso abilitazione professionale ed iscrizione albo.

Termine di presentazione delle domande: 13 dicembre 2001 ore 18.00.

Calendario delle prove: prova attitudinale 17 dicembre 2001 ore 9.30; prova orale 21 dicembre 2001 ore 9.00, c/o sede Municipale, piazza della Vittoria 1.

Informazioni e copia del bando c/o Servizio Segreteria tel. 0434/586926 - fax 0434/932548 o all'indirizzo internet: www.comune.cordenons.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE:
dott. Blarasin

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, VI q.f., settore affari generali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, VI q.f., settore affari generali.

Titolo di studio richiesto:

a) diploma scuola media superiore con corso studi quinquennale;

b) servizio ruolo e non di ruolo di almeno anni uno c/o pubblica amministrazione settore amministrativo;

c) conoscenza lingua inglese.

Termine di presentazione delle domande: 13 dicembre 2001 ore 18.00.

Calendario delle prove:

- 1ª prova scritta-teorica: 18 dicembre 2001, ore 9.00;
- 2ª prova scritta-teorico pratica: 18 dicembre 2001 ore 15.00 entrambe c/o Centro Culturale «A. Moro» Sala Consiliare «De Benedet» di via Traversagna; prova orale 20 dicembre 2001 ore 9.00 c/o sede municipale piazza della Vittoria 1.

Informazioni e copia bando c/o Servizio Segreteria tel. 0434/586926 - fax 0434/932548 o all'indirizzo internet: www.comune.cordenons.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE:
dott. Blarasin

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di istruttore amministrativo (6ª q.f.) di cui 1 a tempo parziale (18 ore settimanali).

E' indetto un concorso pubblico per n. 2 posti di istruttore amministrativo (6ª q.f.) di cui 1 a tempo parziale (18 ore settimanali) con applicazione della riserva per 1 posto a favore degli appartenenti alle categorie dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 nell'U.O.S. del servizio Tributi-Economato e Provveditorato.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Calendario e sede delle prove d'esame:

- Prima prova scritta: lunedì 21 gennaio 2002 ore 9.00.

- Seconda prova scritta: martedì 22 gennaio 2002 ore 9.00.

- Prova orale: lunedì 11 febbraio 2002 ore 9.00.

- Sede: Palazzo municipale di Cormòns - p.zza XXIV Maggio n. 22.

Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio personale del Comune di Cormòns: tel. 0481/637131-637130.

Cormòns, 23 ottobre 2001

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dr. Roberto Capobianco

COMUNE DI COSEANO
(Udine)

Indizione di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore, 6ª q.f. - Servizio finanziario/amministrativo, a tempo indeterminato.

E' indetto il seguente concorso pubblico per esami:

copertura di n. 1 posto istruttore, 6ª q.f. - Servizio finanziario/amministrativo a tempo indeterminato.

Titoli richiesti: diploma di scuola media superiore.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al Comune di Coseano, Largo Municipio, n. 124 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Diario delle prove scritte, che si terranno a Coseano presso la scuola media di Cisterna:

- 1ª prova scritta: 8 gennaio 2002, ore 14.30;
- 2ª prova scritta: 10 gennaio 2002, ore 14.30;
- prova orale (presso la Sede municipale): a partire dal 22 gennaio 2002, ore 15.00.

Per informazioni sul concorso e per il ritiro di copia integrale del bando rivolgersi al servizio finanziario del Comune di Coseano (tel. 0432 861074).

Coseano, 8 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Ombretta Zanon

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «istruttore-segretario amministrativo», VI q.f., presso l'ufficio turismo/relazioni con il pubblico.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 19 ottobre 2001:

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «Istruttore-Segretario amministrativo» 6ª q.f.- presso l'Ufficio Turismo/Relazioni con il Pubblico.

Art. 1

Trattamento Economico

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la 6ª qualifica funzionale di cui al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto in data 25 luglio 2001.

Tale trattamento economico è formato da:

1) Trattamento fondamentale:
   - Stipendio tabellare lire 18.370.164
   - Indennità Integrativa speciale lire 12.355.764
   - Tredicesima mensilità
   - Eventuali futuri acconti contrattuali.
2) Trattamento accessorio:
   - Indennità speciali se ed in quanto previste
   - L'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto.

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali e previdenziali nella misura e con le modalità in vigore.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o essere italiani non appartenenti alla Repubblica, o appartenenza ad uno Stato dell'Unione europea conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i concorrenti di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina a impieghi pubblici;
g) possesso del diploma di scuola media superiore;
h) possesso della patente di guida cat. «B» in corso di validità.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice compilando lo schema allegato al presente bando di concorso, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro e presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 24 novembre 2001, termine ultimo fissato

per la presentazione. La domanda di ammissione, debitamente firmata, deve essere contenuta in busta chiusa; sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l'indicazione del concorso al quale intende partecipare; l'omissione di tali indicazioni non comporta l'esclusione dal concorso.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale accettante. Le domande che non venissero presentate in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda quanto segue:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito a cui spedire le comunicazioni relative al concorso, comprensivo di numero telefonico;

b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero essere Italiani non appartenenti alla Repubblica, o l'appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione europea; in quest'ultima ipotesi dovrà essere dichiarato altresì il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o di provenienza e la conoscenza adeguata della lingua italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso;

f) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei confronti degli obblighi del servizio militare;

g) di non aver mai prestato servizio presso una Pubblica amministrazione, o, per coloro che hanno lavorato presso Pubbliche amministrazioni, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso le stesse;

h) il possesso del titolo di studio prescritto dal Bando, con l'indicazione della votazione, data e luogo di conseguimento;

i) possesso della patente di guida cat. «B» in corso di validità, con l'indicazione del numero, data e sede dell'ufficio di Motorizzazione Civile che ha rilasciato la stessa;

j) il possesso di eventuali titoli di preferenza;

k) l'eventuale condizione di portatore di handicap e, in tal caso, specificare il tipo di ausilio speciale richiesto per lo svolgimento della prova d'esame nonché i tempi necessari aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4

Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda, i concorrenti devono produrre la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di lire 15.000 effettuata direttamente alla Tesoreria comunale di Lignano Sabbiadoro, presso la Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli, filiale di Lignano Sabbiadoro, oppure a mezzo conto corrente postale n. 14964332, intestato a: Comune di Lignano Sabbiadoro, Servizio di tesoreria.

In applicazione del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dal bando verrà dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione, senza la presentazione di documenti allegati.

Art. 5

Regolarizzazione della domanda

Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, entro il termine stabilito nella richiesta di regolarizzazione, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 6

Prove d'esame

L'esame prevede due prove scritte e una prova orale così articolate:

- la prima prova scritta consisterà nella risposta sintetica ad una serie di domande, ovvero nella redazione di un elaborato o nella traduzione di un testo, che consenta l'accertamento da parte della Commissione giudicatrice che il candidato possiede una sicura padronanza scritta della lingua tedesca e di quella inglese, dal punto di vista semantico, sintattico e grammaticale;
- la seconda prova scritta consisterà nell'esecuzione di un'esercitazione concernente la risoluzione di un caso pratico riguardante l'attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico di un Comune, eventualmente corredata da una relazione illustrativa dell'argomento trattato. Il carattere pratico della prova è finalizzato all'accertamento delle capacità comunicative e relazionali del candidato, anche dal punto di vista della gestione del conflitto, nonché alla verifica dell'attitudine del candidato alla programmazione ed organizzazione dei processi di qualità dei servizi dell'ente locale;
- la prova orale verterà sui seguenti temi:

a) elementi di legislazione relativa agli Enti locali, con particolare attenzione alle competenze ed attribuzioni degli Uffici relazioni con il pubblico (de-

creto legislativo n. 267/2000; decreto legislativo 165/2001; legge n. 241/1990; D.P.R. n. 445/2000; legge n. 150/2000);

b) tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione, con particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche; la verifica della conoscenza di tali metodologie e dell'attitudine al loro utilizzo potrà avvenire eventualmente mediante simulazione connessa al ruolo da rivestire, svolta dal gruppo dei candidati ammessi alla prova orale;

c) le certificazioni di qualità, le carte dei servizi, la gestione del disservizio;

d) il marketing nel sistema pubblico;

e) colloquio in lingua tedesca ed in lingua inglese;

f) verifica della conoscenza delle più diffuse applicazioni informatiche.

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

Le prove avranno luogo come segue:

- 1ª prova scritta: lunedì 3 dicembre 2001 - ore 10.00, presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Lignano Sabbiadoro;
- 2ª prova scritta: lunedì 3 dicembre 2001 - ore 13.30, presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Lignano Sabbiadoro;
- prova orale: giovedì 6 dicembre 2001 - ore 15.30, presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Lignano Sabbiadoro.

I candidati che non avranno ricevuto a mezzo telegramma comunicazione di esclusione dalla partecipazione alle prove del concorso dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nei giorni, ore e luoghi stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare i testi di legge non commentati, se autorizzati dalla Commissione, ed il dizionario della lingua italiana. La Commissione deciderà se concedere l'utilizzo dei vocabolari di lingua straniera prima di iniziare la prima prova scritta.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso.

Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Segretario Generale, provvederà all'espletamento e valutazione delle prove d'esame, ed infine alla formazione della graduatoria dei concorrenti, in ordine al merito sulla base della votazione complessiva dei concorrenti, come previsto dal Regolamento dei concorsi. Nella valutazione dei candidati potranno essere considerati anche profili di carattere psico-attitudinale.

Art. 8

Titoli di preferenza

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-

telli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno in questa Amministrazione;

18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 9

Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori e costituzione del rapporto di lavoro

L'Amministrazione comunale approverà la graduatoria di merito e dei vincitori, tenendo conto delle precedenze e preferenze riconosciute.

La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Il candidato dichiarato vincitore è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed è assunto in prova nel profilo professionale di qualifica per il quale risulta vincitore. La durata del periodo di prova è di sei mesi. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'acquisizione della documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, all'acquisizione del foglio di congedo illimitato o foglio matricolare o certificato di riforma in originale (solo per i concorrenti di sesso maschile), del certificato generale del casellario giudiziale, delle certificazioni relative ai carichi pendenti, all'estratto per riassunto dell'atto di nascita e del certificato cumulativo di cittadinanza, dello stato di famiglia e godimento dei diritti politici.

Il certificato medico attestante l'idoneità fisica all'impiego verrà rilasciato dal medico di fiducia dell'ente.

I certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modifiche hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il rapporto di lavoro verrà costituito e regolato con contratto individuale secondo le disposizioni di legge.

Art. 10

Proroga, riapertura termini, rinvio

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il presente Bando. Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa espresso rinvio al vigente Regolamento comunale dei concorsi, nonché al Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che non è prevista alcuna riserva a favore degli appartenenti alle categorie protette.

Il presente Bando è emesso nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere durante le ore d'ufficio all'Ufficio del personale al numero 0431/409151 (e-mail: concorsi.seg@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it), anche per ottenere copia del Bando

Lignano Sabbiadoro, 24 ottobre 2001

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERSONALE:
dott. Antonio Taverna

Al Signor **SINDACO**
del Comune di
LIGNANO SABBIADORO

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a n. 1 posto di:

"ISTRUTTORE - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO"
6^ q.f. a tempo indeterminato incaricato dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

COGNOME____________________ NOME____________________

DATA DI NASCITA____________________ SESSO: M ☐ F☐

LUOGO DI NASCITA____________________ PROV.__________

RESIDENTE A ____________________ PROV.__________

INDIRIZZO____________________ CAP.__________

TELEFONO__________ Codice Fiscale ____________________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso (da indicare solo se diverso da quello di residenza):
LOCALITA'____________________ PROV.__________
TELEFONO____________________ CAP.__________
INDIRIZZO____________________

Cittadinanza italiana: SI ☐ NO ☐ __________

Iscrizione liste elettorali: SI ☐ presso il Comune di __________
NO ☐ perchè__________

Godimento dei diritti civili e politici: SI ☐
NO ☐ perchè__________

Precedenti penali o procedimenti penali pendenti:
NO ☐
SI ☐ quali__________

Posizione militare:
- ☐ Rinviato
- ☐ Esente
- ☐ Assolto
- ☐ In attesa di chiamata
- ☐ In servizio di leva
- ☐ Altro__________

TITOLO DI STUDIO____________________
VOTAZIONE__________ conseguito nell'anno __________
presso ____________________ di__________

PATENTE DI GUIDA in corso di validità:
Cat.: __________, n. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, rilasciata dalla M.C.T.C. di ______________
il ______________.-

Per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.:
Cittadinanza______________
Ha adeguata conoscenza della lingua italiana SI ☐ NO ☐
Gode dei diritti civili e politici anche in ______________

TITOLI DI PREFERENZA:
NO ☐
SI ☐
quali______________
____

Portatore di handicap:
NO ☐ SI ☐
Ha necessità del seguente ausilio e degli indicati tempi aggiuntivi eventualmente necessari in sede di esame:
____

Allegati alla domanda:
☐ Ricevuta del pagamento tassa di concorso
☐ Altro: ______________

Il sottoscritto dichiara di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
A corredo della domanda è allegata la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Lit. 15.000.=

Data, ...

____
Firma

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di prova selettiva per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di istruttore-operatore dei servizi sociali, VI q.f.

E' indetta una prova selettiva per la copertura di n. 1 posto di istruttore operatore dei servizi sociali, VI q.f., presso l'ambito socio assistenziale, a tempo pieno e determinato.

Titolo di studio e requisiti richiesti:

- diploma di istruzione magistrale - indirizzo socio-psico-pedagogico, indirizzo pedagogico-sociale, indirizzo scienze sociali;

- diploma di operatore dei servizi sociali;

- diploma di tecnico dei servizi sociali;

- diploma di liceo scientifico - indirizzo socio-psico-pedagogico;

- diploma di dirigente di comunità;

- possesso patente categoria B.

Scadenza di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Informazioni presso l'Ufficio personale del Comune di Tarcento - tel. 0432/780640.

Tarcento, 5 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Michela Osgnach